

Le aree naturali protette

Sommario

Le aree naturali protette

Schede

I parchi nazionali	15
Gli strumenti della legge quadro per i parchi nazionali	19
Il sistema delle aree naturali protette e la sua classificazione	21
La rete europea di aree protette Natura 2000	23
Carta della Natura	25
Le convenzioni internazionali	27
Gli strumenti di finanziamento	29



EDO RONCHI

Ministro dell'Ambiente

L'avvio della protezione delle aree di elevato valore naturale e ambientale, alla fine del secolo scorso e agli inizi di quello attuale, coincide con quello dello sviluppo industriale. E' un avvio lento: pochi milioni di ettari fino al 1940, 200 milioni di ettari protetti nel mondo raggiunti solo nei primi anni settanta. Poi comincia una crescita rapida. Negli ultimi venti anni le aree naturali protette vengono quintuplicate e raggiungono il miliardo di ettari, superiore alla superficie degli Stati Uniti.

I Paesi dove maggiore è il loro sviluppo sono i leader della crescita economica e industriale: gli Stati Uniti con 130 milioni di ettari protetti pari a circa il 14% del territorio nazionale e, in Europa, la Germania con 9 milioni di ettari protetti pari al 26% del proprio territorio.

Il rapido sviluppo dei paesi industriali ha comportato una forte e intensa pressione sulle risorse naturali, sulla flora, la fauna, il territorio, il paesaggio. Dalla consapevolezza dei rischi di questa eccessiva pressione è nata la protezione delle aree naturali e seminaturali a rischio o di particolare pregio.

La straordinaria accelerazione dello sviluppo delle aree naturali protette negli ultimi venti anni avviene in coincidenza con l'attivazione di Conferenze e iniziative internazionali per la protezione della natura e dell'ambiente, a partire dalla Conferenza di Stoccolma del

l'ambiente informa

Pubblicazione del Ministero dell'Ambiente
Servizio Valutazione di impatto ambientale,
informazione ai cittadini
e della relazione sullo stato dell'ambiente

Via della Ferratella in Laterano, 33- 00184 Roma
Direttore editoriale Maria Rosa Vittadini

Direttore responsabile Anna Pacilli
Redazione Bruno Pulcini

Foto Archivio Ministero Ambiente
Servizio Conservazione Natura (Paolo Orlandi)

Progettazione grafica e stampa
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Chiuso in tipografia il 31 luglio 1998
Stampato su carta ecologica
totalmente priva di cloro

Registrazione Tribunale di Roma
n. 289/98 del 18.06.1998



1972 che ha portato al primo Programma ambientale delle Nazioni Unite (Unep).

L'approfondimento e il dibattito internazionale sulle problematiche ambientali, condotto anche attraverso autorevoli istituzioni internazionali, quali l'International Institute of Environment and Development, il Worldwatch Institute e il World Resources Institute, ha creato le premesse per un processo che, attraverso la Commissione per l'ambiente e lo sviluppo, presieduta dal primo ministro norvegese Brundtland, con il suo rapporto *Il futuro di noi tutti* (1987), ha condotto alla conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo del 1992 a Rio de Janeiro. Il Vertice della Terra di Rio ha prodotto e avviato importanti convenzioni internazionali (sui mutamenti climatici e sulla biodiversità, sulla desertificazione e sulle foreste) strettamente connesse anche alla promozione di aree naturali protette.

Le aree protette costituiscono un caposaldo delle politiche internazionali di tutela e sviluppo sostenibile, in particolare per la conservazione della biodiversità, cardine della tutela della ricchezza della vita sulla Terra.

Grande impulso a questa azione internazionale di tutela è venuto dall'Iucn, (International Union Conservation of Nature), la più importante autorità scientifica del settore che conta sull'adesione di ben 120 Stati. Essa nei quattro appuntamenti decennali, dal 1962 al 1992, ha delineato la politica planetaria sulla conservazione e sulle aree naturali protette. Ha posto, in particolare, all'attenzione di tutti i governi la necessità di procedere attraverso azioni concrete per la salvaguardia della biodiversità e delle risorse naturali attraverso la creazione di un sistema di aree protette.

Attraverso i lavori dell'Iucn è stata definita la classificazione delle aree naturali protette ed è

stata descritta la tipologia del parco nazionale, il suo sistema di gestione, i principi di conservazione, gli usi consentiti, le finalità da perseguire, le aree contigue. La politica delle aree naturali protette si può quindi oggi fondare su solide basi scientifiche di valore internazionale oltre che su importanti convenzioni internazionali che hanno visto l'adesione dell'Italia.

La conservazione della natura in Europa

È difficile quantificare il dato sulle aree protette in Europa a causa delle diversità della normativa nazionale di ogni singolo Paese. Un dato però può essere individuato: quello relativo ai parchi nazionali. Nell'Unione europea vi sono 125 parchi nazionali con una superficie totale di circa 5.600.000 ettari. Attraverso un cammino non privo di difficoltà l'Unione europea è ormai giunta a definire un complesso e importante sistema di norme per la conservazione della natura e la protezione dell'ambiente.

La "Prima comunicazione in materia di ambiente" viene presentata al Consiglio d'Europa nel luglio del 1971, anche se ancora mancavano alla Comunità europea le competenze per intervenire in materia di tutela ambientale. Solo dopo la prima comunicazione, seguiranno i Programmi d'azione nei quali sono definiti i principi e gli obiettivi dell'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente.

I primi due Programmi (1973-1977 e 1977-1981) riguardano principalmente il tema dell'inquinamento, anche se nel secondo si comincia ad affrontare il tema della tutela della fauna selvatica.

Il 3° Programma 1982-86, accanto alla politica di controllo degli inquinamenti, afferma la necessità di una politica di prevenzione dei danni all'ambiente, che è il presupposto anche della politica delle aree naturali protette.

Con lo sviluppo dei Programmi d'azione in materia ambientale si evidenzia la debolezza della base giuridica che alimenta l'opposizione di alcuni Stati all'assegnazione alla Comunità di specifiche funzioni in materia ambientale.

Con l'Atto unico, entrato in vigore il 1 luglio 1987, viene inserito nel Trattato il titolo VII, dedicato all'ambiente, che diventa soggetto di un'azione comunitaria finalizzata a "salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente".

E sarà proprio nel 4° Programma d'azione, con la direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna selvatica, che la politica europea delle aree protette assume carattere generale e organico, avviando l'istituzione di una rete europea di habitat naturali, denominata "Europa 2000".

La novità del 4° Programma d'azione, oltre alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, è l'innovazione del rapporto tra

Comunità e assume la qualifica di politica comunitaria.

L'intero titolo Ambiente introdotto dall'Atto unico europeo viene riscritto e rafforzato nel titolo XVI del Trattato di Maastricht, in particolare rafforzando le azioni di prevenzione e basando gli interventi della Comunità su standard elevati di tutela.

Il 5° Programma d'azione prevede una esplicita svolta, in concomitanza col rafforzamento delle politiche ambientali comunitarie



politiche nazionali e politica comunitaria in materia ambientale. Vi si afferma, infatti, che "gli aspetti principali della politica ambientale non devono più essere pianificati e realizzati isolatamente dai paesi individuali: sulla base di un piano comune a lungo termine, i programmi nazionali in tali campi devono essere coordinati e le politiche nazionali rese omogenee all'interno della Comunità ... " (titolo I dell'allegato I del 4° Programma d'azione).

Il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1993, sviluppa ulteriormente l'obiettivo comunitario della protezione dell'ambiente. In particolare gli articoli 2 e 3 dispongono che "La Comunità ha il compito di promuovere...una crescita sostenibile..... che riscatti l'ambiente". La protezione dell'ambiente diventa uno scopo autonomo della

nel Trattato di Maastricht e con la Conferenza di Rio del '92 su ambiente e sviluppo.

Nella strategia del 5° Programma, quella dello sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e la conservazione delle risorse naturali diventano criterio e indirizzo per lo stesso sviluppo economico e sociale. Fra le problematiche prioritarie poste dal 5° Programma d'azione europeo è indicata la gestione sostenibile delle risorse e in tale gestione sostenibile vi è un esplicito riferimento alle "zone naturali".

Con Regolamento n. 1973/92 del Consiglio del 21 maggio 1992 viene istituito uno strumento finanziario per l'ambiente (Life). Tale fondo prevede interventi per la tutela degli habitat e della natura sia per prevenire minacce o danni, sia per la salvaguardia e il ripristino di quelli di particolare valore e di interesse europeo.



Inserite nei Quadri comunitari di sostegno, le azioni finanziate nelle aree disagiate a minore sviluppo, con i Fondi strutturali europei, dedicano una crescente disponibilità per le aree naturali protette. Ciascuno dei tre Fondi strutturali partecipa anche al finanziamento di una specifica azione in campo ambientale:

- il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) finanzia infrastrutture per la tutela dell'ambiente;
- il Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola finanzia interventi per la prevenzione, la valorizzazione e il risanamento delle zone naturali;
- il Fondo sociale europeo finanzia azioni per la formazione, anche culturale oltre che professionale, in campo ambientale.

Con l'evoluzione ambientale del diritto comunitario e con l'impegno di risorse finanziarie, l'Unione europea pone la promozione e la tutela delle aree naturali come politica comune e come elemento importante della integrazione delle politiche ambientali dei paesi europei.

L'avvio dei parchi in Italia

Il dibattito e l'iniziativa per le aree naturali protette in Italia parte con molte difficoltà e con un certo ritardo rispetto ad altri paesi industriali.

Nel 1905, l'On. Giovanni Rosadi, appassionato fiorentino e fra i primi promotori delle aree naturali protette italiane, propone alla Camera un ordine del giorno che "invita il Governo a presentare un disegno di legge per la conservazione delle bellezze naturali che si connettono alla letteratura, all'arte, alla storia d'Italia".

Il dibattito sulle aree protette parte in Italia dalla tutela del paesaggio e dal ruolo che le bellezze naturali hanno nella letteratura, nell'arte e nella storia del nostro paese.

Nella sua introduzione a *I parchi letterari*, un'opera che indaga su come importanti aspetti della letteratura e della natura nel nostro paese abbiano "crocevia comuni", Stanislaw Niewo scrive: "La storia del paesaggio italiano è un capitolo di unica bellezza nel libro della natura europea. Il clima temperato, le alte montagne e la forma peninsulare nel mezzo del Mediterraneo – antico bacino privilegiato dalla civiltà – hanno creato qui, per molte vicende di grande sommovimento, quel che potremmo chiamare con l'espressione dantesca 'L'aiuola che ci fa tanto feroci', un Paese bello come un giardino, conteso da slanci e passioni veementi".

Conteso da slanci e passioni, ma attento anche agli interessi economici immediati.

Ai primi due parchi nazionali, infatti, si arriverà, dopo commissioni e disegni di legge mai approvati, solo nel 1922 con l'istituzione del Parco del Gran Paradiso e nel 1923 con quella del Parco d'Abruzzo. Passeranno altri anni per giungere all'istituzione del Parco del Circeo (1934) e dello Stelvio (1935).

La situazione difficile delle aree naturali protette nel primo dopoguerra è ben sintetizzata in una lettera, inviata nel 1948 a un gruppo di naturalisti, da Renzo Videsott, professore di medicina veterinaria a Torino nominato nel 1945 Commissario straordinario del Parco nazionale del Gran Paradiso. I parchi – scrive Videsott – sono assediati da "una impaludante retorica, dal formalismo, dall'oppio della burocrazia, dalla piovra della speculazione, dalla bassa concezione politica, dalla tesi della miseria economica, dalla peste della faciloneria, dal mare dell'ignoranza, dagli oceani dell'indifferenza umana".

Se si esclude l'eccezione del Parco nazionale della Calabria, istituito nel 1968, la protezione della natura non fa passi avanti fino alla riapertura del dibattito degli anni settanta, in occasione dell'istituzione delle Regioni a statuto ordinario (1970) e dei decreti di trasferimento delle materie indicate all'art. 117 della Costituzione. Questo dibattito riguardava in particolare le limitate competenze trasferite alle Regioni in materia di tutela della natura e del paesaggio.

Il tema fu successivamente ripreso col dpr 616 del 24 luglio 1977 che attribuiva alle Regioni la competenza di istituire parchi naturali regionali e ampliava le competenze delle Regioni in campo ambientale.

Le Regioni istituirono così, dalla fine degli anni settanta agli anni ottanta, ben 60 parchi regionali e numerose riserve regionali, mentre lo Stato istituirà circa 150 riserve naturali statali, ma nessun nuovo parco nazionale.

Per i parchi nazionali mancava, infatti, una normativa chiara di riferimento, così come non risultavano chiari e normati i compiti dello Stato in tale materia.

In sintonia con le decisioni maturate in sede europea (si sta lavorando all'Atto unico che introdurrà nel Trattato della Comunità europea

un capitolo dedicato all'ambiente), nel 1986 viene istituito anche in Italia il Ministero dell'Ambiente: con questa istituzione lo Stato dà un significativo impulso alle politiche ambientali, sollecitato dall'evoluzione del diritto ambientale comunitario, ma anche dall'aggravarsi della crisi e delle emergenze ambientali in molti settori: crisi ed emergenze che suscitano allarmi presso l'opinione pubblica e comportano spesso anche gravi danni economici.

L'istituzione del Ministero dell'Ambiente dà nuovo impulso alla politica delle aree protette. Con la legge 305/89 viene avviata infatti l'istituzione di ben 6 nuovi parchi nazionali: il Parco nazionale dei Monti Sibillini, il Parco nazionale del Pollino, il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, il Parco nazionale dell'Aspromonte, il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

La svolta con la legge quadro

Ma la vera svolta viene con la legge 6 dicembre 1991 n. 394, la legge quadro sulle aree protette che riordina l'intera materia e dà nuovo vigoroso impulso alla protezione dell'ambiente e della natura, con lo sviluppo delle aree naturali protette.



È al bilancio di questa legge che voglio offrire alcune riflessioni.

La legge 394/91 ha prodotto indubbi risultati positivi: ha portato all'istituzione, fino a ora, di ben 8 nuovi parchi nazionali (Parco del Cilento e della Valle di Diano, del Gargano, del Gran Sasso e Monti della Laga, del Vesuvio, della Maiella, della Val Grande, dell'Arcipelago della Maddalena, del Gennargentu e Golfo di Orosei); ha fornito un quadro normativo e organizzativo unitario a tutti i parchi nazionali e criteri unitari per i parchi regionali; ha regolato e stabilito la procedura per l'istituzione dei parchi e delle riserve marine; ha introdotto una precisa classificazione delle aree naturali protette e un loro elenco ufficiale; ha consentito l'avvio della definizione della Carta della Natura che individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, premessa necessaria per definire poi linee per l'assetto del territorio compatibili con la tutela delle risorse naturali del paese.

Anche ammettendo che la legge 394/91 sia una legge complessa, che prevede interventi numerosi e articolati che incidono sulla gestione del territorio e delle risorse e che richiede un certo numero di anni per produrre tutti i suoi effetti, non si può non rilevare che la sua applicazione è proceduta troppo lentamente, accumulando molti ritardi e non poche inadempienze.

Al momento dell'insediamento del Governo Prodi, dopo quasi cinque anni dall'approvazione della legge quadro sulle aree protette, nessun parco nazionale aveva la pianta organica operativa, circa la metà dei parchi mancava del direttore, i finanziamenti erano talmente esigui da non consentire un normale funzionamento degli Enti parco.

Senza l'operatività degli Enti parco non si potevano fare né i Regolamenti del parco, né i Piani del parco, né tantomeno definire i Piani per lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

Questi ritardi hanno, fra l'altro, indebolito la credibilità dei nuovi parchi nazionali e alimentato le critiche al nuovo sistema delle aree protette avviato dalla legge 394/91, anche se in realtà la gran parte di questi ritardi ha poco a che vedere con l'impianto di questa legge.

Tali ritardi e tali inadempienze sono, infatti, dovuti principalmente a:

- una struttura del Ministero dell'Ambiente precedente alla legge 394/91 e alla consistente crescita dell'impegno ambientale dell'ultimo

decennio, non adeguata ai nuovi onerosissimi compiti: per reggere il passo occorreva aumentare le forze;

- un impegno non adeguato dei Governi e del Parlamento: basti guardare l'esiguità degli stanziamenti o i ritardi accumulati negli adempimenti basilari necessari al funzionamento dei parchi;

- procedure burocratiche troppo complesse, lente, macchinose che, come è avvenuto in molti settori della nostra pubblica amministrazione, hanno prodotto inadempienze e inefficienze;

- un livello inadeguato di comunicazione, di collaborazione con le Regioni e con gli enti loca-



li, dovuto in parte alle carenze individuate nei punti precedenti, in parte a conflitti non risolti nella transizione al nuovo sistema della 394/91 e nel dibattito sugli assetti istituzionali del paese.

Con grande fatica, in questi due anni, alcuni ritardi, non ancora tutti, sono stati recuperati: quasi tutti gli Enti Parco sono in grado di funzionare con presidenti, direttori, consigli direttivi, comunità del parco, piante organiche e la gran parte degli statuti; gli stanziamenti ordinari sono aumentati significativamente e sono



stati attivati altri canali di finanziamento, mobilitando un volume di risorse significative, più di quanto sia mai stato attivato in passato. Il 2 dicembre '96 il Comitato interministeriale ha approvato il programma operativo per la Carta della Natura.

È stata approvata la legge n. 344 dell'8 ottobre 1997 "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale" che prevede fra l'altro, oltre all'adeguamento dell'organico e alla riorganizzazione con un rafforzamento significativo del Ministero dell'Ambiente, interventi per la conservazione della natura. Istituisce, sentite le Regioni e gli enti locali, quattro nuovi parchi nazionali (Cinque Terre, Sila, Asinara e il cosiddetto Appennino tosco emiliano). Prevede inoltre l'ampliamento, con nuove 20 unità, della Segreteria tecnica per le aree naturali protette.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento (dpr n. 357 dell'8 settembre 1997) attuativo della direttiva 92/43/Cee Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali.

L'attuazione della direttiva Habitat, con il regolamento di attuazione, con l'approvazione da parte del Comitato per le aree protette del 2 dicembre '96 (si è trattato dell'ultima riunione del Comitato, le cui funzioni sono ora trasferite alla Conferenza Stato Regioni) della lista dei

siti di importanza comunitaria (lista in attesa di approvazione e di inserimento nella rete ecologica europea di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000"), consentirà di fare un importante passo avanti. Si tratta di oltre 2.300 siti di importanza comunitaria, individuati e classificati in collaborazione con le Regioni, che riguardano un territorio di oltre 4 milioni di ettari, quasi il doppio delle aree attualmente inserite nell'elenco ufficiale delle aree protette.

L'individuazione dei siti di importanza comunitaria e la successiva indicazione delle zone speciali di protezione costituirà una griglia di riferimento essenziale per la stessa Carta della Natura e per una più completa ed "europea" tutela delle risorse naturali.

I rapporti con le Regioni e gli Enti locali

La concreta e fattiva collaborazione con le Regioni e con gli enti locali è in molti casi migliorata, ma restano, in altri casi importanti, incomprensioni e conflitti che vanno superati con un rinnovato dialogo e uno sforzo comune.

La legge 394/91 è coinvolta anche in un dibattito istituzionale che riguarda due aspetti essenziali: il rapporto fra Stato, Regioni e Autonomie locali e la programmazione e gestione del territorio e delle attività economiche.

Questo dibattito, se non vuole essere ristretto ai nominalismi, a schemi astratti, va reso esplicito e ricondotto ai temi sostanziali, per poter fare delle scelte consapevoli e chiare.

Devono esistere aree naturali protette?

Nel mondo e in Europa la risposta è sì. Penso la risposta debba continuare a essere positiva anche nel nostro Paese.

Le aree naturali e seminaturali protette, in sistemi territoriali ed economici a elevato impatto sulla natura e sull'ambiente, sono indispensabili per la difesa della biodiversità, per la conservazione di specie animali o vegetali, di biotopi, di valori paesaggistici, di equilibri idrogeologici ed ecologici che altrimenti sarebbero compromessi e sovente irrimediabilmente perduti, nel breve o nel lungo termine.

Queste zone naturali, seminaturali di pregio o vulnerabili vengono protette affidandole a un regime di gestione speciale, necessario per difenderle, recuperarle e mantenerle senza danni irreversibili nel lungo periodo.

L'obiettivo generale di conservazione e valorizzazione di queste aree, democraticamente condiviso, deve essere perseguito da tutto il sistema istituzionale, con funzioni differenziate, ma da tutti i livelli istituzionali: dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane.

Lo Stato deve garantire in primo luogo, anche se non in misura esclusiva, l'attuazione degli accordi internazionali, delle direttive e delle politiche europee; deve garantire la tutela e la valorizzazione, nel breve e nel lungo termine, del patrimonio naturale e ambientale del Paese.

Questo patrimonio naturale e ambientale va conservato per obbligo internazionale e perché è una risorsa strategica per il Paese.

Pensare di rivedere il sistema delle aree naturali protette nella chiave di un loro superamento, attraverso l'integrazione nelle ordinarie politiche territoriali e urbanistiche con la cancellazione della loro peculiarità, sarebbe un grave errore: porterebbe a fare passi indietro, al prevalere di interessi, pure legittimi, ma non coincidenti con la priorità della tutela naturalistica e ambientale propria di tali aree. Occorre certamente un migliore coordinamento tra i vari strumenti di programmazione e di pianificazione del territorio nelle aree protette senza, per questa giusta necessità, rimettere in discussione la priorità naturalistica e ambientale.

Pensare a una riduzione se non a un vero e proprio disimpegno dello Stato in tale materia, giustificato magari da un malinteso federalismo, porterebbe a una inevitabile frammentazione e indebolimento della difesa di un interesse nazionale strategico: la conservazione del patrimonio naturale del Paese o di sue parti importanti e di grande pregio.

La seconda domanda che viene posta, formalmente o nei fatti, è se devono esistere, anche in una prospettiva federalista, i parchi nazionali.

L'esperienza di Stati federali, per esempio quella degli Stati Uniti o del Canada, documenta la presenza di parchi nazionali del tutto compatibili con l'ordinamento federale.

Al vivace dibattito sulla cosiddetta riforma Bassanini riguardo alle nuove competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali è seguita, come auspicato, la conferma anche in Italia di tale scelta, confermando l'impianto istituzionale della 394/91.

Nell'assunzione delle scelte fondamentali della politica di conservazione, in Italia tale legge aveva costituito un apposito Comitato (ora sostituito dall'intesa tra il Governo e la



Conferenza Stato-Regioni), che aveva una composizione paritaria tra il Governo centrale, da un lato, e le Regioni e le Province autonome, dall'altro.

La medesima composizione del Consiglio direttivo dell'Ente parco offre una maggiore rappresentatività alle Regioni e agli enti locali (5) che allo Stato (3) e aggiunge, opportunamente, rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale (2) e del mondo scientifico (2). Lo stesso Presidente del parco è nominato previa intesa tra il Ministro dell'Ambiente e il Presidente della Regione interessata.

Il Piano del parco viene predisposto dall'Ente parco ed è adottato e approvato dalla Regione, dopo un procedimento che vede la partecipazione di tutti i cittadini interessati e previa l'intesa con i singoli Comuni per tutte le aree che ricadono nelle zone d).

Il Piano pluriennale economico-sociale viene predisposto e adottato dalla Comunità del parco e approvato dalla Regione.

La stessa Comunità del parco (che è costituita dai Presidenti delle Regioni e delle Province, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco) è organo dell'Ente parco e, oltre ad adottare il piano, esprime pareri obbligatori sia sulla bozza del regolamento che su quella del piano.

Nelle aree contigue le Regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti interessati, disciplinano la caccia, la pesca, le attività estrattive e quelle per la tutela dell'ambiente. I confini di tali aree sono determinati dalle Regioni nel cui territorio si trova l'area naturale protetta d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

Per quanto riguarda le aree naturali protette di interesse regionale, la legge 394/91 ha stabilito principi fondamentali attraverso un quadro che sono tutte improntate all'attribuzione alle autonomie locali da parte delle Regioni di ruoli e funzioni rilevanti come la partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni ai procedimenti di istituzione dell'area protetta.

Nella fase di proposta dei nuovi parchi nazionali, che richiedono comunque una legge per essere istituiti e per avviare l'iter di definizione del perimetro e delle misure di salvaguardia, è necessario e inevitabile che gli atti da proporre vengano formulati dal Ministero del-



l'Ambiente. Ma dalla nascita dell'Ente, al Ministero dell'Ambiente spetta sostanzialmente solo la vigilanza sull'attività del parco; le scelte, infatti, nascono e maturano all'interno dell'Ente parco stesso.

Il Regolamento, seppure approvato dal Ministero dell'Ambiente, viene proposto ed elaborato all'interno dell'Ente parco. Così come il Piano, che ammette l'intervento dello Stato solo in caso di inerzia della Regione o di insanabile conflittualità. Mentre per il Piano pluriennale nessun potere spetta allo Stato.

In conclusione, nella legge 394/91 si è realizzato un difficile e delicato equilibrio che consente una estesa partecipazione delle comunità locali e una leale collaborazione con le Regioni in forme compatibili col carattere dei parchi nazionali, e in forme improntate a una forte autonomia nella istituzione e gestione dei parchi e delle riserve regionali.

Rompere questo delicato equilibrio rischia di ridurre l'impegno dello Stato in un settore decisivo di rilevanza internazionale e nazionale. Mettere a rischio il necessario carattere unitario e coordinato di queste politiche e non attivare un ruolo adeguato delle Regioni (solo 11 hanno conformato la loro normativa regionale alle 394/91) e degli enti locali, indebolirebbe altresì il sistema delle aree naturali protette.

La caccia nelle aree protette

Uno dei temi più discussi, e che ha suscitato numerosi conflitti locali, è il divieto di attività venatorie, stabilito dalla legge 394/91, nelle aree naturali protette, sia nei parchi nazionali, sia in quelli regionali.

Alla base di questo divieto vi sono studi scientifici che dimostrano che la fauna selvatica, disturbata e ridotta di numero dal prelievo

venatorio, tende a rifugiarsi nelle zone meno accessibili, non sempre le più idonee alla riproduzione, rischiando pesanti riduzioni delle popolazioni che sono difficilmente valutabili preventivamente.

L'altra ragione di fondo deriva dalla priorità delle fruizioni, nelle forme regolate e sostenibili, dei parchi. Secondo i dati di una recente ricerca delle Ferrovie spa, il 67% dei cittadini italiani, che si mettono in movimento per il fine settimana o per le vacanze, visita un parco. Incrociando questo dato con altri disponibili sui visitatori dei parchi nazionali (2,5 milioni nel Parco dello Stelvio, 2 milioni nel Gran Paradiso, 2 milioni in quello d'Abruzzo, 1 milione nel Parco del Circeo) possiamo stimare che almeno 20 milioni di cittadini visitano i parchi ogni anno.

Questi milioni di cittadini chiedono un ambiente naturale sereno dove poter tranquillamente ammirare paesaggi, camminare nei boschi, osservare animali che si fanno avvicinare e non fuggono perché spaventati dalla presenza umana.

Questo tipo di fruizione, che è anche una grande potenzialità economica per i territori dei parchi, è incompatibile con l'attività venatoria.

C'è una terza ragione che dovrebbe rendere obiettivamente possibile una convivenza non conflittuale fra cacciatori e aree naturali protette. Il numero dei cacciatori si è, negli ultimi dieci anni, quasi dimezzato, passando dal milione e mezzo di dieci anni fa a meno di 900 mila di oggi. Questo numero è destinato a ridursi ulteriormente poiché la quota dei giovani che si dedica alla caccia è precipitato rapidamente. Salvo poche regioni, e alcune

zone particolari di queste regioni, il territorio disponibile e previsto per l'attività venatoria non dovrebbe porre particolari problemi di sovraccarico.

Se gestito con moderazione e cautela, senza esasperazioni, questo conflitto è destinato a una pacifica composizione.

Altro e diverso è il problema del controllo di alcune specie che proliferano, anche nelle aree protette, a livelli rischiosi per l'ambiente naturale e per la stessa fauna, come per esempio, in alcune zone, i cinghiali.

In questi casi occorre operare secondo la previsione della legge 394/91 che prevede sia prelievi faunistici che eventuali abbattimenti selettivi i quali devono avvenire per iniziativa e sotto la sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati o dal personale dell'Ente stesso o da persone da questo all'uopo espressamente autorizzate.

Il patrimonio naturale

In Italia abbiamo 508 aree naturali protette, inserite nell'apposito elenco ufficiale (pubblicato a giugno 1997), con una superficie di 2 milioni e 232 ettari a terra e 160 mila a mare, pari al 7,4% del territorio nazionale.

Questo elenco comprende 18 parchi nazionali, 158 riserve naturali statali, 71 parchi regionali e 171 riserve naturali regionali e 94 fra oasi e biotopi protetti, 15 riserve marine.

Questo, che è l'ultimo elenco ufficiale pubblicato, si è ampliato perché altri parchi e aree protette nazionali sono state istituite o sono in via di istituzione, come pure nuovi parchi regionali non ancora compresi nell'elenco ufficiale.

Non è difficile prevedere che, entro un periodo relativamente breve, il sistema delle aree protette arriverà al 10% del territorio nazionale.

Nel nostro Paese c'è un patrimonio faunistico importante: più di un terzo del patrimonio faunistico europeo, con 1.176 specie di vertebrati fra i quali 198 specie di mammiferi, 473 di uccelli e 479 di pesci. Ugualmente ricca è la flora italiana, fra le più varie d'Europa, con 5.599 specie e un complesso e ricco sistema di paesaggi, con ben 48 tipologie.

Questo ingente patrimonio, come prescrive la legge 394/91, va adeguatamente protetto e opportunamente valorizzato.



Le opportunità della tutela della natura

Sul tema della protezione occorre individuare i punti carenti della situazione in atto e avanzare proposte di soluzione.

Secondo l'indagine realizzata con la consueta e preziosa opera dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri del Ministero dell'Ambiente, sulla base di dati raccolti nel 1997, nei parchi nazionali e regionali e nelle riserve sono stati individuati ben 3.309 casi di abusivismo edilizio non sanabile.

Ancora frequenti sono i casi di incendi boschivi anche nei parchi, significative sono le segnalazioni di discariche abusive, di abbandoni di rifiuti e di scarichi non depurati.

In applicazione della legge 394/91 nei Comuni dei parchi nazionali e regionali vanno affrontati, con maggiore incisività, i problemi ambientali comuni a tutto il territorio: della gestione dei rifiuti, con la priorità della raccolta differenziata e del riciclaggio come prescrive il decreto legislativo n. 22/97; della depurazione corretta e completa degli scarichi liquidi; della qualità dell'aria favorendo l'utilizzo dei combustibili meno inquinanti e dei veicoli a minore impatto ambientale.

Gli Enti parco devono diventare protagonisti attivi, o più attivi, anche delle politiche ambientali sui rispettivi territori, insieme ai Comuni, alle Province e alle Regioni. In questi anni non facili, gli Enti parco, i Presidenti, i Direttori, il personale hanno svolto con generosità e impegno un grande lavoro, nonostante mezzi inadeguati; promuovendo numerose iniziative nei parchi nazionali e regionali; promuovendo incontri e coordinamenti (come quello che unisce stabilmente e utilmente un gran numero di parchi regionali e nazionali). A tutti va un ringraziamento del Governo e mio personale.

Molto positivo è stato anche l'impegno delle associazioni ambientaliste nel territorio dei parchi, con la loro presenza diffusa, di stimolo, di proposta e di partecipazione. A queste si aggiungono, sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto col Ministro dell'Ambiente, le associazioni scoutistiche che si sono rese disponibili a una concreta presenza e un fattivo impegno, in accordo con gli Enti parco.

In ogni parco sono attive numerose iniziative, soprattutto di giovani volontari, che rappresentano un patrimonio di entusiasmo e di sostegno indispensabile.



La protezione della natura deve diventare sempre di più un momento di partecipazione e di cittadinanza consapevole, in particolare dei giovani che possono dare ai parchi contributi essenziali e ricevere contributi di formazione e di crescita civile.

Un positivo rapporto con la natura, ancora di più in una società massificata e consumista come la nostra, va valorizzato anche nella formazione delle nuove generazioni.

Si deve ricordare che la legge 394/91 ha realizzato un superamento del sistema vincolistico, che possiamo sostanzialmente definire del *non facere*. Quel sistema di protezione che si esprime attraverso l'imposizione a priori del divieto, da rimuovere nel caso in cui una determinata azione o attività si dimostrasse compatibile con il bene tutelato. Il sistema previsto dalla legge 1497/39 rivisitato con la legge "Galasso".

Alla protezione si è sostituita la conservazione, alla tutela *tout court* si è preferito il dinamismo partecipativo di tutti i soggetti portatori degli interessi rappresentati. È stato creato un Ente composito con lo specifico compito di promozione di uno sviluppo ordinato e soste-

nibile del territorio del parco e delle attività socio-economiche che al suo interno si esprimono. Tutto ciò appare chiaramente dalla legge, laddove nelle finalità si propone di garantire e promuovere non solo la conservazione, ma anche la valorizzazione del patrimonio naturale, si sollecitano metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, salvaguardando le attività tradizionali, promuovendo le attività ricreative compatibili e la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili.

La conservazione, quindi, non può essere confusa con il vincolo. Essa si esprime come momento dinamico, evolutivo, di crescita e di sviluppo sostenibile. Essa si esplica mediante l'attribuzione di specifiche risorse economiche, con l'impiego di professionalità, attraverso uno sforzo concreto, propositivo.

Con il parco diventa prioritario l'ordine di fare, di investire, di creare. Ciò avviene mediante la regolamentazione, la pianificazione del territorio e la programmazione delle azioni, attraverso strumenti, quindi, di disciplina, di indirizzo, non di sola o prevalente proibizione.

In particolare, durante gli ultimi due anni, si sono avviati numerosi progetti per il turismo, per l'agricoltura di qualità, a favore delle attività artigianali tradizionali. In alcuni parchi sono stati avviati lavori socialmente utili e in altri ancora è stato avviato il progetto Ape, Appennino Parco d'Europa. Sono state mobilitate risorse finanziarie aggiuntive attraverso strumenti diversi: ultimo, in ordine di tempo, il Programma stralcio di tutela ambientale per il triennio 1997-99 (dm 28.5.1998).

Su questo tema mi limiterò a proporre alcuni elementi al dibattito.

I parchi, in particolare quelli nazionali, sono collocati per la gran parte in zone di montagna. Si tratta di zone sottoposte da anni a un graduale e costante abbandono: molti giovani se ne sono andati, i paesi si sono spopolati o si stanno spopolando, le attività tradizionali, agro-silvo-pastorali e artigianali sono in declino, molte varietà animali e vegetali stanno estinguendosi.

L'abbandono della montagna, di quella fascia altimetrica in cui la presenza millenaria dell'uomo ha costruito un mirabile e delicato equilibrio, produce effetti sociali di disgregazione, scomparsa di diversità culturali, di tradizioni popolari e una ulteriore tendenza all'appiatti-

mento su modelli urbani. Questo abbandono comporta anche negative conseguenze ambientali, dissesti e frane, incendi, squilibri idrogeologici, con aggravamento degli eventi alluvionali nelle stesse valli e aree di pianura.

Obiettivo dei parchi deve essere anche quello di frenare questo esodo e stimolare e consentire ritorni. Questo obiettivo va assunto con consapevolezza e determinazione dagli stessi Enti parco.

Lo sviluppo dei flussi turistici può essere l'occasione per attività di agriturismo, per uno sbocco di produzioni locali, incoraggiate da una nuova domanda.

Vanno rafforzati e generalizzati alcuni protocolli di intesa con le cooperative, con le associazioni degli artigiani e con quelle degli agricoltori, per promuovere attivamente occasioni di lavoro nei parchi, così come va intensificato il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il marchio di qualità dei prodotti del parco può essere un incentivo promozionale valido; corsi di formazione professionale, mirati alle esigenze e potenzialità del territorio, sono utili e possibili.





Se il mondo dei parchi affronta questo problema con convinzione, e anche con un po' di fantasia, e se lo Stato e le Regioni mettono a disposizione un po' di risorse finanziarie aggiuntive, insieme ai soggetti privati disponibili, si possono creare vantaggiose e produttive occasioni di lavoro. Si può combattere l'abbandono della montagna e delle aree marginali dando un contributo rilevante alla ripresa di zone depresse, in particolare nel Mezzogiorno.

Un altro elemento di valorizzazione delle aree protette è compreso in una delle finalità indicata nella legge 394/91, poco discusso e quasi ignorato.

Mi riferisco alla "salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici" e, più in generale, al rapporto cultura-natura.

Il parco può essere promotore del recupero, della conservazione e valorizzazione delle tradizioni, della storia e dei costumi locali che stanno rischiando la definitiva scomparsa. La valorizzazione delle radici e delle culture locali, che hanno permeato l'ambiente e il paesaggio, è una parte importante della tutela dell'ambiente che non è solo natura, ma è il prodotto storico, il risultato di un complesso rapporto fra natura e cultura, fra attività umana ed evoluzione della natura.

Alcune zone e alcuni comuni dei parchi comprendono patrimoni archeologici, storici, architettonici e letterari di rilievo che possono, opportunamente valorizzati, arricchire l'interesse e anche i flussi turistici nei parchi. Altre

dispongono solo di patrimoni culturali minori che è comunque utile e doveroso individuare, tutelare e valorizzare.

E ancora più in generale i parchi, che sono spesso momento di incontro fra piccoli comuni in zone marginali, potrebbero promuovere, insieme a questi, vere e proprie iniziative culturali.

In conclusione vorrei richiamare l'attenzione su una delle difficoltà che pesano più negativamente sulle possibilità di valorizzazione dei parchi: le lentezze e gli intralci burocratici, le inutili complicazioni procedurali che frenano l'operatività dei parchi e alimentano diffidenze e sfiducia fra le amministrazioni e le popolazioni locali.

Molte di queste difficoltà discendono dall'inserimento, operato dalla legge 394/91, degli Enti parco nell'ambito di applicazione della disciplina degli enti pubblici nazionali non economici, dettata dalla legge 70/1975.

Tale scelta ha generato evidenti disfunzioni:

- una tecnica di gestione amministrativa e burocratica legata al modello degli enti pubblici nazionali, di grandi dimensioni, che è del tutto sproporzionata per enti di piccole dimensioni che non hanno potuto nemmeno giovarsi di un sistema di reclutamento efficace;
- una eccessiva lentezza e complessità delle procedure di messa a disposizione dei fondi necessari alla gestione dei parchi;
- una mancanza di effettiva autonomia gestionale da parte degli organi degli Enti;
- una rigidità delle procedure di spesa da parte degli Enti e dei relativi controlli. Il sistema vigente di ripartizione e di attribuzione dei fondi determina un oggettivo ritardo nella disponibilità delle risorse, che ha conseguenze pesanti sulla possibilità degli Enti di programmare la propria attività e di attuarla nei tempi rigorosamente scanditi dalla legge 70/1975.

Poiché è essenziale la capacità di programmare l'attività da parte degli Enti, diventa ineludibile l'esigenza che le risorse si rendano disponibili all'inizio di ogni esercizio finanziario. Penso sia necessario un correttivo che consenta l'immediato trasferimento delle risorse di bilancio attraverso un unico atto del Ministro dell'Ambiente di ripartizione dei fondi.

Altro aspetto su cui è necessario focalizzare l'attenzione è quello attinente al raccordo con le funzioni degli Enti territoriali e locali. Nel contesto degli attuali strumenti di pianificazione settoriale e globale dell'uso del territorio, che si so-



Sono stati pubblicati gli atti della Conferenza, che possono essere richiesti (fino a esaurimento delle copie) al Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura: Via Assisi, 163 - 00181 Roma

vrappongono (e talvolta si scontrano) secondo una divisione di ambiti e di effetti non sempre felicemente risolta, l'inserimento del Piano e del Regolamento del parco incontra ovvie difficoltà, che non sono soltanto di raccordo e di coordinamento, ma coinvolgono la stessa maturazione di un consenso in ordine alle scelte riguardanti l'utilizzazione del territorio.

La semplificazione e il coordinamento delle procedure richiedono la creazione di uno sportello unico per tutte le concessioni, autorizzazioni e nulla osta necessari allo svolgimento delle attività delle comunità comprese nei territori delle aree naturali protette.

È indispensabile una figura professionale (per usare un neologismo: il *park manager*) in grado di gestire le risorse in modo autonomo, di programmare, attuare, rispondere dei risultati.

Il Consiglio direttivo dell'Ente dovrebbe dettare gli indirizzi, individuare gli obiettivi, verificare la rispondenza dei risultati della gestione.

Esistono già ipotesi istituzionali in cui questa esigenza sta trovando una concreta realizzazione, e si tratta di organi deputati alla cura di interessi analoghi (mi riferisco ai Sovrintendenti ai beni culturali e ai Direttori dei musei).

In pratica, vanno conseguiti due obiettivi:

- garantire l'immediata disponibilità dei fondi all'indomani dell'approvazione della Finanziaria e del Bilancio;

- ferma restando la funzione degli organi rappresentativi di fissare gli indirizzi coordinati con quelli degli enti esponenziali delle comunità locali, assicurare capacità di piena di attuazione e programmazione da parte del direttore, con possibilità di stipulare convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, nonché con privati dotati di particolare professionalità per raggiungere gli obiettivi prefissati, assumere personale a contratto. Le forme di controllo su questo tipo di attività dovrebbero essere configurate, così come accade per i dirigenti di grado più elevato dell'amministrazione statale, sulla base del conseguimento degli obiettivi e sul corretto ed efficiente utilizzo delle risorse a disposizione.

Quindi, norme contabili e disciplina regolamentare del personale dotate della sufficiente duttilità e snellezza, per soddisfare le esigenze di efficienza e rapidità delle decisioni e degli interventi.

Sono certo che i lavori della prima Conferenza nazionale sulle aree naturali protette, grazie alla qualificata e numerosa partecipazione riscontrata, consentiranno sviluppi importanti nella elaborazione e nelle proposte che sono state offerte come contributo di lavoro in particolare alle sedi istituzionali, al Governo, al Parlamento, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e agli stessi parchi.

La protezione e la valorizzazione di un grande patrimonio, soggetto a non pochi rischi, spesso a vere e proprie minacce, non è un compito semplice: comporta un lavoro impegnativo, quotidiano, comporta spesso conflitti. Anche se non siamo più nella difficile condizione descritta da Renzo Videsott, i problemi non mancano. Lo sviluppo sereno del dibattito democratico, la crescita dell'impegno del Governo, del Parlamento così come quello delle Regioni e degli enti locali, la crescita della consapevolezza civile e ambientale del paese, la profonda convinzione che anima quanti, a tutti i livelli, sono impegnati in questa impresa, sono condizioni importanti per il successo di un grande progetto riformatore che ha come obiettivo un'Italia più bella e migliore.

Relazione introduttiva (aggiornata) del Ministro dell'Ambiente alla prima Conferenza nazionale sulle aree naturali protette (Roma, 25-28 settembre 1997)

I parchi nazionali

Parco nazionale del Gran Paradiso

Istituzione: regio decreto 3.12.1922 n. 1584

(legge 17.04.1925 n. 473)

Superficie: 70.300 ettari

2 regioni: Piemonte, Valle d'Aosta; **2 province:** Torino, Aosta; **13 comuni:** Aymavilles, Ceresole Reale, Cogne, Introd, Locana, Noasca, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-George, Ribordone, Ronco Canavese, Valprato Soana, Valsavarenche, Villeneuve; **2 comunità montane:** Valli Orco e Soana, Gran Paradiso

Ente parco

Presidente: commissario Franco Montacchini (dm 16.07.1998)

Direttore: Michele Ottino (dm 25.05.1998)

Pianta organica: approvata (dm registrato il 13.10.1997), previste 84 unità, attualmente in organico 62 unità

Sede: via della Rocca 47, 10123 Torino



Parco nazionale della Val Grande

Istituzione: dpr 22.11.1993 (GU 19.02.1994)

Superficie: circa 15.000 ettari

1 regione: Piemonte; **1 provincia:** Verbano-Cusio-Ossola; **13 comuni:** Aurano, Beura Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Cursolo Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, Premosello Chiovenda, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Trontano, Vogogna; **4 comunità montane:** Valle Cannobina, Valgrande, Valle Ossola, Valle Vigezzo

Ente parco

Presidente: Franca Olmi (dm 24.02.1994)

Direttore: Giuliano Tallone (dm 31.12.1996)

Statuto: approvato (dm 21.01.1997)

Pianta organica: approvata (dm 21.09.1995), previste 10 unità, attualmente in organico 1 unità

Sede: villa S.Remigio, 28048 Verbania Pallanza (V.C.O.)

Parco nazionale dello Stelvio

Istituzione: legge 24.4.1935 n. 740

Superficie: 134.620 ettari

2 regioni: Trentino Alto Adige, Lombardia; **4 province:** Bolzano, Trento, Sondrio, Brescia; **24 comuni:** Bormio, Glorenza, Laces, Lasa, Livigno, Malles Venosta, Martello, Peio,

Pellizzano, Ponte di Legno, Prato allo Stelvio, Rabbi, Silandro, Sluderno, Sondalo, Stelvio, Temù, Tubre, Ultimo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vezza D'Oglio, Vione; **5 comunità montane:** Alta Valtellina, Valle Camonica, Val Venosta, Burgraviato, Valle del Sole

Ente parco

Vicepresidente: Donato Nardin

Statuto: approvato (dm registrato il 19.02.1998)

Pianta organica: alla data del 31.12.1997, 20 unità a tempo determinato, 26 a tempo indeterminato

Sede: via Roma 26, 13032 Bormio (Sondrio)

Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Istituzione: dpr 12.07.1993 (GU 07.08.1993)

Superficie: 31.707 ettari

1 regione: Veneto; **1 provincia:** Belluno; **15 comuni:** Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Longarone, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Rivamonte Agordino, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Sospirolo, Sovramonte; **5 comunità montane:** Bellunese, Valbelluna, Longaronese Zoldano, Feltrina, Agordina

Ente parco

Presidente: Cesare Lasen (dm 08.09.1993)

Direttore: Giuseppe Campagnari (dm 01.07.1997)

Statuto: in corso di adozione

Pianta organica: approvata (dm 14.09.1995), previste 16 unità, attualmente in organico 1 unità

Sede: piazzale Zancanaro 1, 32032 Feltre (Belluno)

Parco nazionale delle Foreste Casentinesi

Istituzione: dpr 12.07.1993 (GU 10.08.1993)

Superficie: 38.118 ettari

2 regioni: Emilia Romagna, Toscana; **3 province:** Forlì, Arezzo, Firenze; **12 comuni:** Bagno di Romagna, Bibbiena, Chiusi della Verna, Londa, Poppi, Portico San Benedetto, Pratovecchio, Premilcuore, San Godenzo, Santa Sofia, Stia, Tredozio; **5 comunità montane:** del Casentino, dell'Appennino Forlivese, del Mugello Alto-Mugello Val di Sieve, dell'Appennino Cesenate, Acquacheta

Ente parco

Presidente: Enzo Valbonesi (dm 24.09.1993)

Direttore: Vittorio Ducoli (dm 26.11.1996)

Statuto: approvato (dm registrato il 24.02.1998)

Pianta organica: approvata (dm 04.09.1995), previste 19 unità, attualmente in organico 4 unità

Sede: palazzo Vigiani, via Guido Brocchi 7

52015 Pratovecchio (Arezzo)

Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano

Istituzione: dpr 22.07.1996 (GU 11.12.1996)

Superficie: 17.887 ettari (a terra), 56.776 ettari (a mare)

1 regione: Toscana; **2 province:** Livorno, Grosseto; **11 comuni:** Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Isola del Giglio, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba; **1 comunità montana:** dell'Elba e Capraia

Ente parco

Presidente: Giuseppe Tanelli (dm 06.03.1997)
 Direttore: Vitantonio Martino (dm 02.07.1997)
 Sede: via Guerrazzi 1, 57037 Portoferraio (Livorno)

**Parco nazionale dei Monti Sibillini**

Istituzione: dpr 06.08.1993 (GU 23.11.1993)
 Superficie: 71.437 ettari

2 regioni: Marche, Umbria; **3 province:** Macerata, Ascoli Piceno, Perugia; **18 comuni:** Acquacana, Amandola, Arquata del Tronto, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Norcia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Preci, San Ginesio, Ussita, Visso; **5 comunità montane:** della Valnerina, del Tronto, dei Sibillini, zona L (San Ginesio), zona I (Camerino)

Ente parco

Presidente: Carlo Alberto Graziani (dm 25.01.1994)
 Direttore: Alfredo Fermanelli (dm 31.12.1996)
 Statuto: approvato (dm registrato il 18.02.1998)
 Pianta organica: approvata (dm 09.05.1996), previste 25 unità, attualmente in organico 6 unità
 Sede: largo Gian Battista Antinori 1, 62039 Visso (Macerata)

Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Istituzione: dpr 05.06.1995 (GU 04.08.1995)
 Superficie: 148.935 ettari

3 regioni: Abruzzo, Lazio, Marche; **5 province:** L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti, Ascoli Piceno; **44 comuni:** Accumuli, Acquasanta Terme, Amatrice, Arquata del Tronto, Arsita, Barette, Barisciano, Brittolli, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Calascio, Campi, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Carapelle Calvisio, Carpineto della Nora, Castel del Monte, Castelli, Castelvechio Calvisio, Castiglione a Casauria, Civitella Casanova, Civitella del Tronto, Cortino, Corvara, Crognaleto, Fano Adriano, Farindola, Isola del Gran Sasso, L'Aquila, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al Vomano, Ofena, Pescosansonesco, Pietracamela, Pizzoli, Rocca Santa Maria, Santo Stefano di Sessanio, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana, Villa Celiera, Villa Santa Lucia; **8 comunità montane:** Amiternina, Campo Imperatore, Gran Sasso, Laga, Vomano-Fino-Piomba, Vestina, Velino, Tronto

Ente parco

Presidente: Giuseppe Rossi (dm 28.12.1995)
 Direttore: Dario Febbo (dm 26.11.1996)
 Statuto: approvato (dm registrato il 13.02.1998)
 Pianta organica: approvata (dm 22.01.1997), previste 46 unità, attualmente in organico 7 unità
 Sede: palazzo Dragonetti, via Roio 12, 67100 L'Aquila

Parco nazionale d'Abruzzo

Istituzione: regio decreto 11.01.1923 n. 257
 (legge 12.07.1923 n. 1511)
 Superficie: 44.000 ettari

3 regioni: Abruzzo, Lazio, Molise; **3 province:** L'Aquila, Frosinone, Isernia; **22 comuni:** Alfedena, Alvito, Barrea, Bisegna, Campoli Appennino, Castel San Vincenzo, Civitella Alfedena, Filignano, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Pescasseroli, Picinisco, Pizzone, Rocchetta a Volturno, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Scanno, Scapoli, Settefrati, Villavallelonga, Villetta Barrea; **6 comunità montane:** Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia, Peligna, Val Comino, Marsica 1, Volturno, Valle del Giovenco

Ente parco

Presidente: Fulco Pratesi (dm 10.02.1995 n. 40)
 Direttore: Franco Tassi (deliberazione consiliare del 1968)
 Sede: viale S.Lucia, 67032 Pescasseroli (L'Aquila)



Parco nazionale del Circeo

Istituzione: regio decreto 25.01.1934 n. 285

Superficie: 8.670 ettari

1 regione: Lazio; **1 provincia:** Latina; **4 comuni:** Latina, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo

Ente parco

Presidente: Alfonso Alessandrini (02.11.1995)

Sede: via Carlo Alberto 107, 04016 Sabaudia (Latina)

Parco nazionale della Maiella

Istituzione: dpr 05.06.1995 (GU 04.08.1995)

Superficie: 74.095 ettari

1 regione: Abruzzo; **3 province:** Chieti, L'Aquila, Pescara; **38 comuni:** Abbatteggio, Ateleta, Bolognano, Campo di Giove, Cansano, Caramanico Terme, Civitella Messer Raimondo, Corfinio, Fara San Martino, Gamberale, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettomanoppello, Lettopalena, Manoppello, Montenerodomo, Pacentro, Palena, Palombaro, Pennapiedimonte, Pescocostanzo, Pizzoferrato, Popoli, Pratola Peligna, Pretoro, Rapino, Rivisondoli, Roccapia, Roccasale, Roccamorice, Roccaraso, Salle, San Valentino, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Sulmona, Taranta Peligna, Tocco da Casauria; **6 comunità montane:** Sulmona, Castel di Sangro, Pennapiedimonte, Palena, Quadri, Caramanico Terme

Ente parco

Presidente: Giuseppe Di Croce (dm 21.12.1995)

Direttore: Nicola Cimini (dm 16.10.1996)

Statuto: approvato (dm registrato il 24.03.1997)

Pianta organica: approvata (dm 02.12.1997), previste 26 unità, attualmente in organico 1 unità

Sede: palazzo Di Sciascio, via Occidentale 6 66016 Guardiagrele (Chieti)

Parco nazionale del Gargano

Istituzione: dpr 5.06.1995 (GU 04.08.1995)

Superficie: 121.118 ettari

1 regione: Puglia; **1 provincia:** Foggia; **18 comuni:** Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Seracapriola, Vico del Gargano, Vieste; **1 comunità montana:** del Gargano



Ente parco

Presidente: Paolo Petrilli (dm 31.12.1996)

Direttore: Raimondo Santacroce (dm 25.06.1997)

Statuto: in corso di adozione

Pianta organica: approvata (dm 22.01.1997), previste 28 unità, attualmente in organico 4 unità

Sede: via S. Antonio Abate 119, 71037 Monte Sant'Angelo (Foggia)

Parco nazionale del Vesuvio

Istituzione: dpr 05.06.1995 (GU 04.08.1995)

Superficie: 8.482 ettari

1 regione: Campania; **1 provincia:** Napoli; **13 comuni:**



Boscotrecase, Boscoreale, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre del Greco, Trecase

Ente parco

Presidente: Maurizio Fraissinet (dm 18.12.1996)

Direttore: Carlo Bifulco (dm 31.12.1996)

Statuto: in corso di adozione

Pianta organica: approvata (dm 27.06.1997), previste 17 unità, attualmente in organico 1 unità

Sede: piazza Municipio 8, 80040 San Sebastiano al Vesuvio (Napoli)

Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Istituzione: dpr 05.06.1995 (GU 04.08.1995)

Superficie: 181.048 ettari

1 regione: Campania; **1 provincia:** Salerno; **80 comuni:** Agropoli, Aquara, Ascea, Auletta, Bellosguardo, Buonabitacolo, Camerota, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Giungano, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Monteforte Cilento, Montesano S. Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Ci-

lento, San Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arzenio, Santa Marina, Sanza, Sassano, Serramezzana, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania; **8 comunità montane:** Alburni, Alento Montestella, Bussento, Calore Salernitano, Gelbione Cervati, Lambro e Mingardo, Tanagro, Vallo di Diano

Ente parco

Presidente: Vincenzo La Valva (dm 28.12.1995)

Direttore: Domenico Nicoletti (dm 26.11.1996)

Statuto: in corso di adozione

Pianta organica: approvata (dm 22.01.1997), previste 70 unità, attualmente in organico 9 unità

Sede: via Ottavio De Marsilio 16, 84078 Vallo della Lucania (Salerno)

Parco nazionale del Pollino

Istituzione: dpr 15.11.1993 (GU 13.01.1994)

Superficie: 192.565 ettari

2 regioni: Calabria, Basilicata; **3 province:** Cosenza, Potenza, Matera; **56 comuni:** Acquaformosa, Aieta, Alessandria del Carretto, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castelnuovo di Sant'Andrea, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Cersosimo, Chiaromonte, Civita, Episcopio, Fardella, Francavilla sul Sinni, Francavilla Marittima, Frascineto, Grisolia, Laino Borgo, Laino Castello, Latronico, Lauria, Lungro, Maierà, Morano Calabro, Mormanno, Motafollone, Noepoli, Orsomarso, Papisidero, Plataci, Praia a Mare, Rotonda, San Basile, San Costantino Albanese, San Donato di Ninea, San Giorgio Lucano, San Lorenzo Bellizzi, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, San Sosti, Sangineto, Sant'Agata di Esaro, Santa Domenica Talao, Saracena, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Tortora, Valsinni, Verbicaro, Viggianello; **9 comunità montane:** Alto Sinni, Basso Sinni, Val Sarmento, Lagonegrese, Alto Ionio, Alto Tirreno, Pollino, Unione delle Valli, Appennino Paolano

Ente parco

Presidente: Mauro Tripepi (dm 13.08.1997)

Direttore: Annibale Formica (dm 23.05.1997)

Statuto: approvato (dm registrato il 14.04.1997)

Pianta organica: approvata (dm 20.03.1997), previste 71 unità, attualmente in organico 19 unità

Sede: palazzo Amato, via Mordini 20
85048 Rotonda (Potenza)

Parco nazionale della Calabria

Istituzione: legge 2.4.1968 n. 503

Superficie: 15.894 ettari

1 regione: Calabria; **3 province:** Cosenza, Crotone, Catanzaro; **9 comuni:** Albi, Cotronei, Longobucco, Petilia Policastro, San Giovanni in Fiore, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Taverna, Zagarise; **3 comunità montane:** Presila Catanzarese, Silana, Sila Greca

Ente: ex Asfd (Azienda di stato foreste demaniali)

Presidente: Pietro Buffone

Direttore: Michele Laudati

Sede: viale della Repubblica 26, 87100 Cosenza

Parco nazionale dell'Aspromonte

Istituzione: dpr 14.01.1994 (GU 29.03.1994)

Superficie: 78.520 ettari

1 regione: Calabria; **1 provincia:** Reggio Calabria; **37 comuni:** Africo, Antonimina, Bagaladi, Bova, Bruzzano Zeffirio, Canolo, Cardeto, Careri, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Gerace, Mammola, Molochio, Oppido Mamertina, Palizzi, Plati, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, Samo, San Giorgio Morgeto, San Lorenzo, San Luca, San Roberto, Sant'Agata del Bianco, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Santa Cristina d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Sinopoli, Staiti, Varapodio; **6 comunità montane:** della Limina, Aspromonte Orientale, Versante Jonico, Versante dello Stretto, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Ente parco

Presidente: Bruno Dominijanni (dm 28.04.1994)

Direttore: Pasquale Nania (dm 17.01.1997)

Statuto: approvato (dm 08.05.1996)

Pianta organica: approvata (dm 02.05.1996), previste 25 unità, attualmente in organico 3 unità

Sede: piazza Carmelo Mangeruca 7
89050 Gambarie (Reggio Calabria)

Parco nazionale del Gennargentu e Golfo di Orosei

Istituzione: dpr 30.03.1998 (GU 14.05.98 n. 110)

Parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena

Istituzione: dpr 17.05.1996

Superficie: 5.136 ettari (a terra), 15.056 ettari (a mare)



1 regione: Sardegna; **1 provincia:** Sassari; **1 comune:** La Maddalena

Ente parco

Presidente: Ignazio Camarda (dm 08.09.1997)

Sede: c/o Comune, 07024 La Maddalena (Sassari)

Parco nazionale dell'Asinara

Istituzione: legge 08.10.1997 n. 344

Superficie: 5.000 ettari

1 regione: Sardegna; **1 provincia:** Sassari; **1 comune:** Porto Torres

Ente parco

Presidente del Comitato di gestione: Eugenio Cossu (dm 14.04.1998)

Sede: c/o Comune, piazza Umberto I° 1
07046 Porto Torres (Sassari)

Gli strumenti della legge quadro per i parchi nazionali

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Rispettando il principio enunciato nell'articolo 1, di cooperazione e intesa fra Stato, Regioni e enti locali, la legge quadro 394/91 prevedeva due organismi: il **Comitato per le aree naturali protette** e la **Consulta tecnica per le aree naturali protette**, affiancati dalla Segreteria tecnica per le aree naturali protette.

Il Comitato, che già in questa stesura prevedeva la partecipazione paritaria dello Stato e delle Regioni, è stato abolito dalla cosiddetta riforma Bassanini e le sue funzioni sono passate alla **Conferenza Stato-Regioni**, che esprime parere in merito a:

- identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali, sulla base della Carta della natura (della cui predisposizione la legge incarica i Servizi tecnici nazionali);
- integrazione della classificazione delle aree protette, sentita la Consulta;
- adozione del programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale (sentita la Consulta), nonché delle relative direttive per l'attuazione e le modifiche;
- approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

Nell'ultima riunione del Comitato, che si è tenuta il 2 dicembre 1996, è stato deliberato: la classificazione delle aree protette (G.U. del 17.6.97 n. 139), l'elenco ufficiale delle aree naturali protette (G.U. del 19.6.97 n. 141), il programma operativo per la Carta della Natura (G.U. del 20.6.97 n. 142), nonché la ripartizione 1996 del piano triennale per le aree protette 1994-96 (G.U. del 13.9.1997).

La **Consulta tecnica** esprime pareri di carattere tecnico-scientifico in materia di conservazione della natura, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'Ambiente. Ciò vuol dire che gli aspetti tecnico-scientifici relativi alle aree protette devono essere considerati non solo in fase di esecuzione ma anche al momento della programmazione e della definizione degli indirizzi.

Della consulta fanno parte 9 esperti nominati, per cinque anni, dal Ministro dell'Ambiente su indicazione di: associazioni ambientaliste (3 esperti); Accademia nazionale dei Lincei, Società botanica italiana e Unione zoologica italiana (3 esperti); Cnr (1 esperto); presidenti dei parchi nazionali e regionali (2 esperti).

LA GESTIONE

L'organo di gestione dei parchi nazionali, per la legge 394/91, è l'**Ente parco**, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e con sede legale e amministrativa nel territorio del parco.

Sono organi dell'Ente parco: il Presidente, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti, la Comunità del parco.

Il **Presidente** dell'Ente parco è nominato dal Ministro dell'Ambiente, di intesa con i presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate. Il Presidente, oltre a avere la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo. Attribuzioni queste particolarmente importanti che conferiscono poteri molto ampi al presidente.

Il **Consiglio direttivo** è formato dal presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente, di cui cinque designati dalla Comunità del parco, due dalle associazioni di protezione ambientale, due da Accademia nazionale dei Lincei, Società botanica italiana, Unione zoologica italiana, Cnr, Università con sede nelle province nei cui territori ricade il parco, uno dal Ministro per le Politiche agricole, due dal Ministro dell'Ambiente. I membri del Consiglio sono nominati sentito il parere delle Regioni. Il Consiglio delibera in merito a



tutte le questioni generali, si esprime sui bilanci, sui piani e sul regolamento e, inoltre, elabora lo statuto. Il Consiglio nomina una Giunta esecutiva, per la quale lo statuto del parco disciplina funzioni e attribuzioni.

Il **Collegio dei revisori dei conti**, i cui membri sono nominati su designazione delle Regioni interessate, verifica la corrispondenza contabile degli atti dell'Ente parco.

La **Comunità del parco**, costituita dai presidenti delle Regioni e delle Province, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Comunità montane dei territori compresi nel parco, è, insieme al Presidente, l'organo più rappresentativo.

Oltre agli specifici compiti attribuibili secondo gli strumenti di autodisciplina dell'ente, alla Comunità del parco viene per legge riservato il parere obbligatorio sul piano e sul regolamento del parco e per ogni altra questione, laddove venga richiesto da un terzo dei componenti del Consiglio direttivo. Essa inoltre delibera il piano pluriennale economico e sociale, il principale strumento di programmazione e sviluppo del territorio del parco.



L'ente parco si avvale anche di una struttura amministrativa al vertice della quale si pone il **Direttore**, nominato dal Ministro dell'Ambiente.

Gli strumenti dell'Ente parco sono:

- lo Statuto di disciplina dei suoi organi e dei suoi uffici, da redigere in modo da assicurare forme di partecipazione popolare e la pubblicità degli atti;
- il Regolamento del parco, con cui viene disciplinato l'esercizio delle attività all'interno del territorio del parco al fine di salvaguardare il paesaggio e gli ambienti naturali;
- il Piano del parco, che individua la vocazione d'uso dei territori ricadenti nel parco, articolandone il livello di tutela;
- il Piano pluriennale economico e sociale, che promuove e orienta lo sviluppo in tali settori all'interno dei territori del parco, nel rispetto del principio della sostenibilità ambientale.

Gli atti sopra descritti, elaborati dall'Ente parco, vengono adottati dal Ministro dell'Ambiente, di intesa con le Regioni e le Province autonome. L'Ente parco pertanto non sottrae specifiche competenze territoriali agli enti preposti, ma si affianca a essi.

L'Ente parco concede il nulla osta per lo svolgimento di determinate attività o per la realizzazione di interventi o opere previste dal piano del parco e definisce i provvedimenti di urgenza, laddove non sia stato rilasciato o venga disatteso il nulla osta concesso.

La creazione di questo specifico organismo di gestione (l'Ente parco appunto) trova la sua motivazione nella necessità di rendere più organica e snella l'attività della pubblica amministrazione su un territorio sul quale vige un particolare regime di tutela. I compiti relativi alla conservazione della natura, alla promozione di attività educative e scientifiche, così come alla salvaguardia e alla valorizzazione delle attività tradizionali e delle culture locali, coinvolgono infatti le competenze di diversi soggetti territoriali. Ordinariamente, a diversi livelli intervengono su tali materie lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni che, in caso di loro coinvolgimento, attivano procedimenti sempre macchinosi e lunghi. L'Ente parco costituisce il momento unitario e continuativo di coordinamento di tali azioni permettendo, allo stesso tempo, a tutti i soggetti istituzionali interessati di partecipare alla vita del parco e alla determinazione delle sue decisioni.

In conclusione, l'Ente parco, perseguendo gli obiettivi della legge, intende stabilire il necessario equilibrio fra la tutela delle istanze e delle necessità delle comunità locali e gli interessi sia locali che nazionali di salvaguardia ecologica delle aree protette. A tali fini lo Stato prevede lo stanziamento di appositi fondi, aumentando così le risorse a beneficio delle comunità interessate.

Il sistema delle aree naturali protette e la sua classificazione

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato nazionale per le aree protette. La stessa legge 394/91 suddivide le aree protette, a seconda delle caratteristiche, nelle seguenti categorie: parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali, zone umide di importanza internazionale e altre aree protette.

Il Comitato per le aree naturali protette, con propria deliberazione del 02/12/96, in considerazione del recepimento delle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee, ha introdotto nel sistema di classificazione nazionale le Zone di protezione speciale (Zps) e le Zone speciali di conservazione (Zsc). Entrano inoltre a far parte del sistema delle aree naturali protette le aree di reperimento indicate nella legge 394/91 e nella legge 979/82 (disposizioni per la difesa del mare).

Il sistema delle aree naturali protette comprende pertanto, oltre alle aree di reperimento terrestri e marine di cui alle leggi 394/91 e 979/82:

- le aree iscritte nell'Elenco ufficiale delle aree protette;
- le zone di importanza internazionale;
- le zone di protezione speciale (Zps) previste dalla direttiva europea 79/409/Cee;
- le zone speciali di conservazione (Zsc) previste dalla direttiva europea 92/43/Cee.

Attualmente quindi il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue.

I parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

I parchi naturali regionali e interregionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Le riserve naturali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere **statali o regionali** in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

Le zone umide di interesse internazionale: sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar. Sul territorio nazionale sono state individuate 103 aree principali aventi tali caratteristiche, 47 delle quali sono già state designate come zone umide di interesse ai sensi della convenzione di Ramsar.

Le aree naturali protette: sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

Le zone di protezione speciale (Zps): designate ai sensi della direttiva 79/409/Cee, sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa.

Le zone speciali di conservazione (Zsc): designate ai sensi della direttiva 92/43/Cee, sono costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che :

- contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale



o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della direttiva 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo;

b) sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata.

Tali aree vengono indicate come Siti di importanza comunitaria (Sic).

Le aree di reperimento terrestri e marine indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

L'Elenco ufficiale delle aree naturali protette

Nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri di seguito descritti.

L'iscrizione in Elenco è condizione per l'accesso ai finanziamenti da parte dello Stato per la gestione delle aree protette.

L'Elenco ufficiale delle aree protette comprende pertanto attualmente solo una parte delle aree individuate nel sistema delle aree protette, non essendo ancora iscrivibili le aree, pur individuate per il loro valore naturalistico, che non rispondono ai criteri di iscrizione.

Criteri di iscrizione all'Elenco ufficiale

I criteri sulla base dei quali viene effettuata l'istruttoria per l'iscrizione di un'area protetta nell'Elenco sono:

1. Soggetti titolati a presentare domanda di iscrizione. Il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta, ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega.

2. Esistenza di provvedimento istitutivo formale pubblico o privato. Può trattarsi: di una legge o provvedimento equivalente statale o regionale; di un provvedimento emesso da altro ente pubblico; di un atto contrattuale tra il proprietario dell'area e l'ente che la gestisce nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente.

3. Esistenza di perimetrazione. Deve esistere una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area.

I GRADI DI PROTEZIONE NEI PARCHI

La tutela dei valori naturali e ambientali, che la legge 394/91 art. 12 affida all'Ente parco, è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, che suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione. Il territorio del parco è dunque articolato "in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela".

La zonizzazione del parco prevede quindi:

a) **riserve integrali** nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) **riserve generali orientate** nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti;

c) **aree di protezione** nelle quali, in armonia con le finalità istitutive e in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità;

d) **aree di promozione economica e sociale** facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

4. Valori naturalistici. Presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2 della legge 394/91) e/o esistenza di valori naturalistici, così come previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 della legge citata.

5. Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91. Ciò riguarda, tra l'altro, l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Questo comporta che, nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, potrà essere iscritta nell'Elenco solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia.

6. Gestione dell'area. Deve essere garantita una gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici; oppure la gestione può essere affidata con specifico atto a diverso soggetto pubblico o privato.

7. Esistenza di bilancio o provvedimento di finanziamento. Deve essere comprovata l'esistenza di una gestione finanziaria dell'area, anche se questa è solamente passiva.

La rete europea di aree protette Natura 2000

La direttiva europea 43/92/Cee, la cosiddetta direttiva "Habitat", prevede che gli Stati membri dell'Unione individuino sul proprio territorio aree che ospitano specie animali e vegetali e habitat, elencati negli allegati della direttiva stessa, la cui conservazione è considerata una priorità di rilievo europeo, con la finalità di creare una rete europea coerente di aree protette denominata Natura 2000.

L'Italia ha svolto il proprio lavoro di individuazione dei Siti di importanza comunitaria (Sic) da proporre per l'inserimento nella rete attraverso il progetto Bioitaly e ha comunicato nel mese di giugno 1997 alla Commissione europea la lista definitiva dei siti individuati e le relative schede e cartografie.

Attualmente è in corso la revisione delle informazioni inviate da tutti i Paesi europei, revisione che viene realizzata nel corso di una serie di meeting internazionali organizzati dall'*European Topic Centre for Nature Conservation* di Parigi, su incarico della Commissione europea, Direzione generale XI. Il lavoro è stato suddiviso per regioni biogeografiche e il nostro Paese è interessato dalle regioni alpina, continentale e mediterranea. Fino a oggi sono stati organizzati tre seminari: uno per la regione alpina (Salisburgo), uno per la regione mediterranea (Salonicco) e un seminario riguardante la sottoregione appenninica della regione alpina (Roma).

Dopo un lungo periodo nel quale, per una serie di motivi logistici e organizzativi, si era creato un forte ritardo nel lavoro riguardante i siti italiani, la cui mole è assai rilevante, il gruppo di lavoro appositamente creato all'interno della Segreteria tecnica per le aree protette del Ministero dell'Ambiente ha rapidamente prodotto un miglioramento della situazione, che ha portato il nostro Paese a una posizione di avanguardia rispetto agli altri Paesi europei.

Al termine del lavoro di revisione verranno stilate le liste definitive dei siti che possono entrare, per le loro caratteristiche, a far parte della rete Natura 2000. La lista definitiva dovrà soddisfare il requisito di creare un insieme di aree che contribuiscono in modo significativo



a mantenere o ripristinare gli habitat e le specie di cui agli allegati della direttiva in uno stato di conservazione soddisfacente al fine di mantenere la diversità biologica all'interno della regione biogeografica interessata.

Il regolamento di attuazione della direttiva europea (dpr 8.9.97 n. 357) prevede quindi che il Ministro dell'Ambiente designi i Sic inseriti nell'elenco definitivo come Zone speciali di conservazione (Zsc), all'interno delle quali si applicano le misure di conservazione necessarie. Tale designazione deve avvenire entro sei anni dalla definizione dell'elenco da parte della Commissione europea e le Zsc divengono allora parte integrante della rete europea Natura 2000.

Per favorire misure di gestione, recupero e valorizzazione dei Siti di importanza comunitaria proposti è stato attivato il programma Life natura, lo strumento finanziario della direttiva che prevede la realizzazione di progetti all'interno dei Siti di importanza comunitaria proposti e delle Zone di protezione speciale (Zps) designate ai sensi della direttiva europea 79/409/Cee (chiamata direttiva "Uccelli"). Tali progetti vengono finanziati per il 50 per cento dall'Unione europea. Solo in casi particolari e in presenza di specie o habitat considerati prioritari negli allegati della direttiva Habitat il finanziamento può arrivare al 75 per cento.

Il documento illustrativo e le schede da riempire per la presentazione dei progetti possono essere richiesti al Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, via Assisi 163, 00181 Roma, o direttamente prelevati nel sito internet dalla Commissione europea DG XI all'indirizzo:

[HTTP://EUROPA.EU.INT/COMM/LIFE/HOME.HTM](http://EUROPA.EU.INT/COMM/LIFE/HOME.HTM).

La scadenza per la presentazione dei progetti Life natura 1999 al Ministero dell'Ambiente, che li trasmette alla Commissione europea per la selezione, è stata fissata per il 15 dicembre 1998.

Tutte le problematiche relative all'applicazione della direttiva (Siti di importanza comunitaria, progetti Life, ecc.) vengono discusse nelle sedi del Comitato Habitat presso la Commissione europea.



La direttiva europea "Uccelli" e le Zone di protezione speciale

La direttiva europea 79/409/Cee per la protezione degli uccelli selvatici prevede che gli Stati membri dell'Unione europea designino sul proprio territorio aree destinate alla conservazione delle specie di uccelli inserite nei relativi allegati, denominate Zone di protezione speciale (Zps), che entrano a far parte della rete europea di aree protette denominata Natura 2000, assieme ai Siti di importanza comunitaria (Sic) di cui alla direttiva Habitat. Tali aree sono state individuate sulla base di un studio realizzato per conto della Commissione europea, i cui risultati sono successivamente stati pubblicati da Birdlife International nel volume *Important Bird Areas in Europe*.

L'Italia ha fino a ora designato 108 aree per una superficie complessiva di meno di 500.00 ettari, contro gli oltre 3.600.00 ettari richiesti dalla Commissione.

La Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione contro l'Italia (93/2165) per l'insufficiente classificazione delle Zps, motivata dallo scarso numero di aree designate e dalla carenza di



informazioni e cartografie relative alle Zps già designate.

Il Ministero dell'Ambiente-Servizio Conservazione della Natura ha attivato, nell'ambito della Segreteria tecnica per le aree protette, un gruppo di lavoro che ha avviato l'aggiornamento della banca dati relativa alle Zps già designate e l'analisi delle aree per le quali la Commissione europea richiede la designazione; lo scopo è verificarne l'effettiva importanza per la costituzione di aree dedicate alla conservazione delle specie di uccelli di interesse comunitario e dei loro habitat, individuando se del caso aree diverse.

La designazione delle Zps viene sancita dal Ministero dell'Ambiente sulla base delle richieste delle Regioni e Province autonome o, in caso di inadempienza di queste, per propria iniziativa. Le richieste di designazione possono essere trasmesse dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente corredate da un formulario Natura 2000 correttamente compilato e dalla relativa cartografia. Il formulario può essere richiesto al Ministero dell'Ambiente-Servizio Conservazione della Natura.

Le Regioni e le Province autonome sono tenute, entro sei mesi dalla designazione delle Zps, ad adottare le necessarie misure di conservazione che implicano all'occorrenza piani di gestione, ai sensi del regolamento di attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Come nel caso dei Siti di importanza comunitaria, all'interno delle Zps possono essere attivati progetti nell'ambito del programma Life natura. In particolare, progetti il cui principale scopo è la conservazione e gestione di specie ornitiche possono essere finanziati (si vedano le relative informazioni sopra riportate) solamente se il sito nel quale si intende avviare l'iniziativa è stato già designato come Zps. Non possono essere finanziati progetti su uccelli nei Sic non designati anche come Zps.



Carta della natura



Il Ministero dell'Ambiente sta procedendo, insieme al Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali, alla predisposizione degli studi per la Carta della Natura (legge 394/91, art. 3), il cui scopo è di rappresentare lo stato dell'ambiente evidenziandone spazialmente i valori naturalistici e i profili di vulnerabilità.

Alla base del programma di realizzazione della prima Carta della Natura, a opera del Ministero dell'Ambiente-Servizio Conservazione della Natura, c'è l'utilizzo dei dati prodotti per l'Italia dal progetto europeo *Coordination of Information on the European Environment* (Corine), successivamente esteso tra l'altro in termini temporali e geografici, allo scopo di raccogliere, coordinare e garantire l'uniformità dei dati sullo stato dell'ambiente nell'intera Europa (Ce, 1990).

Il programma ha realizzato un riferimento cartografico comune relativamente allo strato tematico della Copertura del suolo (Land Cover Map), in cui però il sistema di nomenclatura è abbastanza semplice: le superfici forestali, ad esempio, che rappresentano buona parte delle aree naturali e seminaturali d'Italia, vengono differenziate solamente in tre classi (boschi di conifere, boschi di latifoglie, boschi misti); altre aree di interesse vengono poi organizzate in: aree di transizione cespugliato-bosco, vegetazione sclerofilla, gari-ghe e brughiere, praterie. In ambito italiano inoltre,

per le prime cinque regioni interessate dal programma Corine (aggiornamento al 1989: Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise), non sono considerati i poligoni di ampiezza inferiore a 25 ettari, mentre per le altre (aggiornamento 1995-96) l'unità minima cartografica è intorno a 16 ettari. In ogni caso, la metodologia di rilevazione, basata sulla interpretazione di immagini da satellite (Landsat TM), risulta facilmente riproducibile, almeno su base regolare e continua come richiederebbe un'efficace azione di monitoraggio.

Il programma di redazione della Carta prevede tre fasi:

1. suddivisione del territorio in quattro classi di naturalità (usando appunto come base di classificazione i dati di Corine Land Cover);

2. identificazione sul territorio degli habitat sulla base dei nuovi standard comunitari seguiti al primo impianto di Corine Biotopes, a cominciare da aree campione intorno ai siti Natura 2000 in scala 1:50.000, e su tutto il territorio nazionale alla scala di riconoscimento del 250.000, con tematismi diversi e interdisciplinari;

3. valutazione della qualità e vulnerabilità degli habitat stessi (frammentazioni delle cenosi, individuazione dei corridoi ecologici, ecc.).

Le fasi 2 e 3 sono riconducibili alle analisi di *pattern recognition* e *pattern evaluation* e saranno realizzate congiuntamente su molti habitat relativi alla categoria A derivata dalla fase 1: questa categoria coincide inoltre, per un'analisi di dettaglio, con gran parte dei quasi tre milioni di ettari del sistema delle aree protette. La Carta è configurata come un sistema informativo territoriale con trattamento automatico di dati geografici relativi ai fattori fisici, fisico-biologici e antropici.

L'altra base di riferimento della carta è il progetto Biotaly, approfondimento italiano della Rete Natura 2000 dell'Unione europea, per la quale sono quasi ultimate le verifiche scientifiche dei più di 2300 siti di importanza comunitaria (Sic) proposti, tramite seminari a livello di regione biogeografica pan-europea, previste dalla direttiva 43/92, recepita con dpr 357/97. Questo insieme di attività servirà a preparare le iniziative di macropianificazione connesse alla elaborazione delle Linee fondamentali di assetto del territorio (Lfat), che dovranno inizialmente riguardare le aree forestali e la loro manutenzione, nonché i temi della difesa del suolo, le fasce fluviali e le coste (legge 394/91, art. 3). Anche il sistema agroambientale sarà oggetto di studio, per i valori di naturalità che possiede direttamente, per le funzioni di spazio di connessione dei territori delle aree protette, di luogo preferenziale per le specie selvatiche della fauna stanziale e migratoria, di matrice paesaggistica di fondo e per l'alto valore delle stesse componenti culturali antropiche.

Viene di seguito presentata la procedura seguita per la realizzazione della prima fase, ormai ultimata per l'intero territorio nazionale, e rappresentata cartograficamente in scala 1:250.000.



Fase 1 - Suddivisione del territorio nazionale in ambiti territoriali omogenei

Sono stati identificati gli ambiti territoriali omogenei, la cui identificazione rispecchi il livello di naturalità degli habitat naturali e seminaturali in essi ricompresi, finalizzati alla identificazione delle linee fondamentali di assetto del territorio sulla base della considerazione del grado di isolamento e frammentazione degli habitat naturali, definendo in particolare le categorie che seguono.

Categoria A - Aree di elevato valore naturalistico

Sono comprese in questa categoria tutte le aree di maggiore importanza naturalistica già tutelate da appositi provvedimenti o per le quali sia stata riconosciuta l'importanza naturalistica e in particolare:

- zone a) e b) dei parchi nazionali o zone di tipo 1 come definite ai sensi delle misure provvisorie di salvaguardia;
- riserve naturali dello Stato;
- zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- siti naturalistici di importanza comunitaria individuati ai sensi della direttiva 92/43/Cee "Habitat";
- zone di protezione speciale individuate ai sensi della direttiva 79/409/Cee sulla conservazione degli uccelli selvatici;
- zone a elevata naturalità dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali.

Categoria B - Aree a naturalità diffusa

B.1 - Zone boscate

B.2 - Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea, anche rada

Rientrano in questa categoria le aree caratterizzate da una naturalità diffusa. Si tratta delle aree a uso soprattutto silvo-pastorale, nelle quali l'attività umana ha, nel corso del tempo, guidato l'evoluzione naturale pur mantenendo un assetto complessivo del territorio che permette ancora l'esistenza di habitat e comunità di animali e vegetali sostanzialmente in buono stato di conservazione e con un alto valore in termini sia di diversità biologica in sé che come aree di raccordo reali o potenziali tra le zone di cui alla categoria A. In tali

zone esistono certamente e saranno individuati, nelle fasi successive, habitat di particolare pregio che rientreranno nella categoria A sopra descritta.

Categoria C - Aree agricole

La categoria C comprende:

- Aree agricole di tipo estensivo e/o marginale. Sono le aree nelle quali la strutturazione ambientale ha una maggiore complessità e le tecniche agricole sono tali da non interferire in modo eccessivo con la sussistenza di specie animali e vegetali selvatiche associate alle coltivazioni e agli ambienti di tipo marginale a esse collegati.
- Aree agricole di tipo intensivo. Sono le aree dedicate a un'agricoltura di tipo intensivo, nelle quali si utilizzano metodi e tecnologie che non possono essere inquadrati nell'agricoltura biologica, richiamando con questo termine la definizione adottata dalla Comunità europea nel regolamento n. 2092/91 sull'agricoltura biologica.

Categoria D - Aree densamente antropizzate e/o degradate

Per aree densamente antropizzate e/o degradate si intendono tutte le aree nelle quali l'assetto prevalente del territorio è caratterizzato da un'intensa urbanizzazione e/o dove l'aspetto originario del territorio sia stato modificato al punto da far scomparire completamente o quasi gli originali elementi di naturalità.

Sulla base dell'analisi dei valori naturalistici ancora presenti nelle aree densamente antropizzate e/o degradate devono essere adottate modalità di gestione del tessuto territoriale che consentano la conservazione in esse dei valori naturalistici.

Categoria - Acque superficiali

Corpi idrici, Acque continentali, Corsi d'acqua, canali e idrovie, Bacini d'acqua, Acque marittime, Lagune, Estuari, Mari e oceani. Queste categorie, assieme alle informazioni derivanti dalla identificazione degli ambiti territoriali omogenei dal punto di vista litomorfológico e vegetazionale, denominati sistemi di paesaggio, costituiscono la base informativa per l'identificazione delle linee fondamentali di assetto del territorio.



Le convenzioni internazionali



Il Ministero dell'Ambiente, ai sensi della legge 349/86 istitutiva, art. 1, V comma: "...promuove e cura l'adempimento di Convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale".

Il Servizio Conservazione della Natura, organo esecutivo del Ministero, è responsabile di tale cura.

Inoltre, il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. V della legge istitutiva, ha ereditato "...le competenze esercitate ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, in materia di protezione della natura ...". Tale trasferimento ha riguardato nello specifico anche le Convenzioni internazionali in materia di flora e fauna, le direttive e i regolamenti comunitari di seguito elencati.

Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat dell'avifauna migratoria acquatica, sottoscritta il 2 febbraio 1971. Ratificata in Italia con dpr 13 marzo 1976 n. 448.

Convenzione di Barcellona per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento, sottoscritta il 16 febbraio 1976. Prevede l'attuazione di diversi protocolli: il Mediterranean Action Plan provvede a garantire la qualità ambientale con il protocollo "Aree specialmente protette del Mediterraneo" (Protocollo

Aspim); il MedSpa provvede alla protezione delle specie minacciate di estinzione e alla conservazione degli habitat. Ratificata in Italia con legge 25.1.1979 n. 30 (leggi collegate: 979/82, 349/86, 394/91).

Convenzione di Parigi, sottoscritta nel 1950 per la tutela dell'avifauna e ratificata dall'Italia nel 1979.

Convenzione di Berna relativa alla tutela della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, sottoscritta il 19 settembre 1979. Lo scopo è assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali e, in particolare, delle specie minacciate di estinzione, comprese quelle migratrici. Ratificata in Italia con legge 5.8.1981 n. 503 (legge collegata: 157/92).

Convenzione di Washington sul commercio delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione (Cites), sottoscritta il 3 marzo 1973. Scopo principale è la salvaguardia delle specie di flora e fauna in pericolo di estinzione, e relativi habitat, attraverso la disciplina e il controllo del commercio internazionale di esemplari vivi, morti, di parti e di prodotti derivati dagli esemplari stessi. Introdotta in Italia con le leggi 19.12.1975 n. 874 e 7.2.1992 n. 150 (modificata dalla legge 13.3.1993 n. 59). La commissione Cites del Ministero dell'Ambiente è l'autorità scientifica italiana incaricata di espletare le istruttorie sottoposte all'esame della stessa.

Convenzione di Bonn per la tutela delle specie migratorie, sottoscritta il 23 giugno 1979, ratificata in Italia con la legge 25 gennaio 1983 n. 42.

Convenzione delle Alpi per la protezione delle Alpi, sottoscritta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Rappresenta un accordo-quadro che fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale per la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema alpino nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti. La Convenzione è in corso di ratifica da parte dell'Italia. Per il triennio 1997-99 la presidenza del gruppo di lavoro "Sistema per l'osservazione e informazione delle Alpi" (Soia) è stata affidata all'Italia.

Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. Scopo della convenzione è la tutela della diversità biologica, nell'espressione delle varietà di tutti gli organismi viventi negli ecosistemi del pianeta, al fine di garantire l'uso sostenibile dei componenti biologici nonché dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche a livello globale e di assicurare la conservazione della biodiversità in situ e ex situ. Ratificata in Italia con legge 14 febbraio 1994 n. 124 (e delibera Cipe del 16.3.1994, documento "Linee strategiche e programma preliminare per l'attuazione della Convenzione sulla biodiversità in Italia").

Le Convenzioni sono trattati internazionali (Protocolli) sottoscritti da uno Stato membro (Parte contraente) assieme a altri Stati, attraverso le quali uno Stato si impegna a rispettare obblighi, a livello internazionale, al fine di conseguire determinati obiettivi



con leggi e azioni strategiche da adottare a livello nazionale.

L'Italia è impegnata a osservare gli obblighi derivanti da tali Convenzioni sia in qualità di Parte contraente che di Stato membro della Comunità europea.

La Comunità europea infatti è, a sua volta, Parte contraente di dette Convenzioni ed è impegnata a rispettare tali obblighi traducendoli in Direttive e Regolamenti, che ogni Stato membro della Comunità è chiamato a rispettare e far rispettare ai vari livelli istituzionali.

In materia di tutela delle specie e degli habitat e, quindi, di conservazione della natura, la Comunità europea ha adottato i seguenti provvedimenti:

Direttiva 79/409/Cee "Uccelli" per la tutela di tutti gli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli stati membri dell'Unione europea. Recepita in Italia con legge 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Direttiva 92/43/Cee "Habitat" per la conservazione e la salvaguardia della biodiversità mediante l'adozione delle misure necessarie per mantenere e ripristinare gli habitat naturali (zone terrestri e marine) e la tutela delle specie di flora e fauna selvatiche nel territorio della Comunità. Recepita in Italia con dpr 8.9.1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione de-

gli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche".


Regolamento (Cee) n. 3626/82, modificato in regolamento 338/97 e regolamento 393/97, relativo alla tutela delle specie in via di estinzione tramite il controllo del commercio di specie protette.

Regolamento Life 1973/92, modificato dal regolamento Cee 1404/96, per il sostegno (finanziario) di azioni relative alla conservazione della natura.

Le Convenzioni internazionali in materia di flora e fauna hanno determinato il varo di importanti leggi di tutela, sia a livello nazionale che regionale e locale. Si pensi, ad esempio, alla legge quadro sulle aree protette, che ha consentito e consente non solo l'istituzione di nuovi parchi nazionali, ma anche di nuove riserve statali e regionali, attraverso cui garantire la tutela diffusa e puntiforme di tutte le specie elencate nelle Convenzioni e dei relativi habitat.

Le Convenzioni hanno consentito, e consentono, a Paesi confinanti di una medesima regione biogeografica di condurre accordi e aprire negoziati per varare piani di tutela integrati di vasti ambiti territoriali in modo esteso e puntiforme. Segnaliamo a tale riguardo la Convenzione delle Alpi e i relativi protocolli aggiuntivi sull'assetto del territorio, la difesa del suolo, l'agricoltura di montagna, il turismo e la protezione della natura, in corso di ratifica.

Accordi internazionali per la tutela della flora e della fauna



Gli strumenti di finanziamento

Una nuova attenzione è riservata nella destinazione di risorse nazionali e comunitarie agli interventi di risanamento ambientale, disinquinamento e difesa del suolo, il cui coordinamento consentirebbe proprio quella valorizzazione diffusa di azioni e metodologie, in parte già sperimentate in alcune aree protette, con efficaci ricadute su molte aree del territorio nazionale.

I principali strumenti di finanziamento destinati agli interventi di conservazione della natura e ad altri progetti di sviluppo delle aree protette sono attivabili secondo due linee di finanziamento principali con risorse comunitarie e nazionali.

Risorse comunitarie

Life Natura
Life Ambiente
Qcs - Pom Turismo
Qcs - Pom Ambiente
Interreg II C

Risorse nazionali

Programma stralcio di tutela ambientale 1997-1999 (legge 344/97, dm 28.5.1998)
Delibera Cipe 12.7.1996 e 18.12.1996

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO COMUNITARI

Life natura

Progetti mirati alla conservazione di:

- uno o più siti di interesse comunitario (Sic) proposti dallo stato membro (progetto Bioitaly) o di uno o più siti designati come zone di protezione speciale (Zps);
- una o più specie di flora o fauna menzionate negli allegati II e IV della direttiva 92/43/Cee "Habitat" del 21.5.1992 o nell'allegato I della direttiva 79/409/Cee "Uccelli" del 2.4.1979.

Finanziamento al 50 per cento (massimo 75 per cento per habitat e specie prioritarie da allegati I e II della direttiva 92/43/Cee o specie di uccelli in pericolo di estinzione di direttiva 79/409/Cee).

Progetti finanziabili: interventi naturalistici di ripristino

Partner: associazioni ambientaliste

Cofinanziamento a carico di un ente pubblico (50 per cento)

Soggetti beneficiari: persone fisiche o giuridiche residenti nell'Unione europea.

Life ambiente

I progetti ammissibili per questo strumento di finanziamento sono:

- Azioni innovative e dimostrative intese a promuovere uno sviluppo sostenibile nelle attività industriali (tecnologie pulite che permettano di economizzare risorse naturali, ridurre le emissioni, messa a punto di prodotti più sicuri e di vita più lunga, tecnologie per processi di riutilizzo e di riciclaggio dei materiali impiegati).
- Azioni di dimostrazione, assistenza tecnica per le comunità locali per incoraggiare l'integrazione degli aspetti ambientali nel riassetto e nella pianificazione del territorio per la promozione di uno sviluppo sostenibile (azioni promosse da amministrazioni pubbliche o organismi non governativi destinate a favorire una gestione razionale dell'ambien-



te mediante una maggiore cooperazione, in particolare transnazionale, su problemi transfrontalieri o globali - azioni su temi riguardanti aria, rumore, acqua e rifiuti).

• Azioni preparatorie volte a facilitare l'applicazione della politica e della legislazione comunitaria a favore dell'ambiente, in particolare:

- protezione e gestione razionale delle zone costiere;
- riduzione dei rifiuti e in particolare di quelli tossici e pericolosi;
- protezione delle acque, compreso il trattamento delle acque reflue;
- lotta contro l'inquinamento atmosferico, l'acidificazione, l'esaurimento dell'ozono troposferico.

Soggetti beneficiari: Regioni, Enti locali, privati.

Quadro comunitario di sostegno (Qcs) 1994-1999

Programma operativo multiregionale (Pom) Turismo

Sottoprogramma I - Valorizzazione delle risorse di interesse turistico

Misura n. 1

Costituzione di centri per servizi di informazione, accoglienza e educazione ambientale in aree protette

- strutture di accoglienza dei visitatori destinate a ricezione, biglietteria, ufficio informazione e ufficio turistico;
- area per l'informazione, la conoscenza di base e l'educazione ambientale dei visitatori, costituita anche da materiali espositivi riguardanti il parco, pannelli didattici, sussidi audiovisivi, cartografie, materiale documentario riguardante: le strutture ricettive e l'accessibilità del parco; il patrimonio ambientale, architettonico, storico, archeologico, termale, folcloristico; l'artigianato e la gastronomia; l'agriturismo; le norme di comportamento durante le visite dell'area; l'organizzazione di visite guidate a piedi, a cavallo (ippovie), in bicicletta o in barca (ittiturismo).

Misura n. 2

La misura prevede, a sostegno del turismo escursionista e di quello con motivazioni naturalistiche, le seguenti attività:

- uso dell'edilizia rurale (edifici, masserie, casolari) e di edifici pubblici dismessi come strutture di accoglienza dei visi-

tatori diffuse sul territorio, attraverso interventi di restauro conservativo delle strutture. L'obiettivo è in particolare quello di intervenire nelle aree individuate dalla legge 394/91 sui parchi nazionali e sulle aree di reperimento a favore dello sviluppo sociale e quindi della fruizione turistica di categorie con difficoltà di spostamento in relazione a problemi di ordine fisico e/o economico (disabili, terza età, giovani, famiglie e individui a basso reddito);

- tracciatura e ripristino di sentieri attraverso la sistemazione dell'antica viabilità di collegamento interno esistente nelle aree, integrata da interventi di sistemazione della segnaletica, pulitura dei sentieri, agevolazioni della percorribilità da parte dei disabili;

- infrastrutture per attività sportive e ricreative compatibili con la particolare suscettività ambientale delle aree protette (ippovie, ittiturismo).

Soggetti beneficiari: Enti locali

Importi ammissibili per singolo intervento tra i 200 milioni e 1 miliardo.

Programma operativo multiregionale (Pom) Ambiente

Il Programma operativo multiregionale Ambiente 1994 - 1999 è diretto a conseguire obiettivi specifici di risanamento ambientale nelle regioni dell'Obiettivo 1 che interessano:

- il risanamento delle aree particolarmente degradate e inquinate;
- l'eliminazione delle situazioni di grave rischio ambientale;
- la salvaguardia del patrimonio naturale, con particolare riferimento al sistema della fruizione delle aree naturali protette;
- la promozione, l'attivazione e lo sviluppo dei servizi pubblici operanti per finalità ambientali, con particolare riguardo ai servizi di gestione delle acque e dei rifiuti urbani.

Il Programma, quindi, si caratterizza per alcune scelte metodologiche orientate in particolare verso: l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse programmate per migliorare l'efficienza della spesa ambientale; l'integrazione delle politiche attraverso sperimentazioni specifiche volte a dimostrare anche il ritorno economico della spesa ambientale; il completamento degli strumenti conoscitivi del territorio per adeguare la programmazione e gli investimenti coerenti

con i principi dello sviluppo sostenibile; il coordinamento e l'integrazione dei diversi sottoprogrammi per uniformare tempi e modalità di realizzazione degli interventi.

Soggetti beneficiari: diversi, in funzione dei vari sottoprogrammi (Ministeri, Regioni, Enti locali).

Interreg II C

Il programma Interreg II C è un'iniziativa comunitaria mirante al rafforzamento della cooperazione transnazionale nell'area della pianificazione spaziale di un quadro comune di priorità di sviluppo territoriale (Interreg II 96/C/200/07). L'iniziativa interessa quattro Stati membri che hanno presentato una strategia comune relativa allo spazio denominato Cades (Europa centrale, adriatica, danubiana e sud-orientale). Per quanto riguarda l'Italia, le regioni interessate sono: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.

Gli obiettivi del Programma sono:

- avviare la cooperazione per promuovere la coesione economica e sociale e lo sviluppo sostenibile in quest'area;
- avviare iniziative per la promozione, in quest'area, dello Schema di sviluppo dello spazio europeo sulla base dei Principi della politica di sviluppo del territorio europeo di Lipsia del 1994, degli scenari evolutivi dello sviluppo territoriale in Europa (Strasburgo 1995) e i documenti di Madrid (1995) e di Venezia (1996), allo scopo di: creare reti di città per lo sviluppo di un sistema urbano equilibrato e policentrico in un contesto europeo; promuovere lo sviluppo di informazioni e di reti di trasporto compatibili con l'ambiente; incoraggiare lo sviluppo sostenibile e assicurare un'oculata gestione del patrimonio culturale e naturale; promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e massimizzare la diffusione e l'utilizzazione dei loro risultati.

Soggetti beneficiari: amministrazioni pubbliche e istituzioni private.

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO NAZIONALI

Programma stralcio di tutela ambientale 1997-1999 (legge 344/97, dm 28.5.1998)

La Finanziaria del 1997 ha stabilito di non rifinanziare il Piano triennale di tutela ambientale e il Piano triennale delle aree protette e di sostenere i progetti strategici di interesse nazionale attraverso il Programma stralcio di tutela ambientale. Un Programma che, per promuovere innovazione per lo sviluppo sostenibile, finanzia progetti pilota che devono contribuire a avviare più ampie e incisive politiche ambientali.

I progetti pilota del Programma stralcio sono stati individuati sulla base di sei progetti strategici:

- promozione di strumenti per lo sviluppo sostenibile;
- cambiamenti climatici; innovazioni nei trasporti, promozione di fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- gestione dei rifiuti come risorsa;
- innovazioni nelle politiche di risanamento ambientale;





- valorizzazione del patrimonio naturale;
- tutela del mare, delle coste e delle isole minori.

Il quinto progetto strategico, in particolare, interessa la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e della biodiversità nelle aree naturali protette.

I progetti pilota individuati sono:

Pan, prodotti agroalimentari naturali, per la promozione di un marchio di qualità di origine e tipicità dei prodotti agroalimentari dei parchi. Il progetto interessa 6 aree e sarà reso operativo da un accordo di programma fra Ministero dell'Ambiente, Regioni e Enti parco. Promuoverà la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari col marchio dei parchi e fornirà assistenza tecnica agli agricoltori per la tipizzazione di questi prodotti naturali.

Treno dei parchi, che prevede: la realizzazione di un orario specializzato per le linee ferroviarie che interessano i parchi, disponibile anche su sito Internet e attraverso un numero verde; il lancio di una card per visitare i parchi in treno; l'allestimento di centri visita nelle stazioni di accesso ai parchi.

Ape (Appennino parco d'Europa) si propone di fare dei parchi elementi motore di uno sviluppo sostenibile delle aree interne dell'Appennino. Il progetto, che può avere grande rilevanza per le aree del Mezzogiorno interessate da un'importante rete di parchi, promuove azioni coordinate degli Enti parco con le Regioni, gli enti locali, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, le associazioni ambientaliste e la comunità scientifica.

Promozione della conoscenza e del turismo giovanile nei parchi attraverso una campagna di informazione e educazione nelle scuole in attuazione di un accordo fra Ministero dell'Ambiente e Ministero della Pubblica Istruzione.

Valorizzazione e indagine sulla biodiversità, che prevede l'approfondimento, attraverso una ricerca affidata al Cnr, dei sistemi di biodiversità nel nostro Paese, l'analisi delle dinamiche di disturbo e di recupero della biodiversità, metodi di monitoraggio e di controllo della biodiversità, metodi per valutare l'impatto del rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Delibera Cipe 12.7.1996 e 18.12.1996

Alcuni finanziamenti nazionali destinati a interventi di recupero ambientale, bonifica delle aree dismesse, valorizzazione delle risorse naturali, interventi e manutenzione dei territori montani, sono costituiti dalle risorse per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale.

Uno strumento di finanziamento di tali progetti è rappresentato dalla ripartizione di somme previste nell'ambito delle deliberazioni del Cipe e destinate anche alla riqualificazione e sviluppo dell'occupazione nelle aree depresse e nelle aree naturali protette in tutto il territorio nazionale che sono state assimilate a questa tipologia di aree destinataria di notevoli risorse.

Questo tipo di opportunità si è concretizzata, nello specifico, con la deliberazione del Cipe del 12.7.1996 e 18.12.1996, con la quale sono state destinate risorse a tutti i Parchi nazionali e le Riserve marine per complessivi 95 miliardi, che hanno finanziato una serie di progetti, da realizzare all'interno delle singole aree, finalizzati a:

- migliorare il livello di infrastrutturazione e ricettività (centri visita, ospitalità) con una politica di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle capacità artigianali locali;
- mantenere e qualificare la fruibilità delle singole aree (sentieristica, percorsi speciali per portatori di handicap, non vedenti);
- incentivare lo sviluppo di attività agricole esistenti all'interno delle aree naturali protette di importanza nazionale.

Misure di incentivazione previste dalla legge 394/91

Occorre infine ricordare che la legge 394/91 prevede che venga data priorità alle aree protette nella concessione dei finanziamenti per determinati tipi di interventi.

In particolare, l'articolo 7 della legge dispone che ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale o di un parco regionale è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti rispettivamente statali e regionali richiesti per la realizzazione, nel territorio compreso nel parco, dei seguenti interventi:

- restauro dei centri storici e edifici di particolare valore storico e culturale;
- recupero dei nuclei abitati rurali;
- opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- attività culturali nei campi di interesse del parco;
- agriturismo;
- attività sportive compatibili;
- strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

I PARCHI NAZIONALI ITALIANI

I PARCHI NAZIONALI
ISTITUITI
indicati con il nome in nero



I PARCHI NAZIONALI
IN CORSO DI ISTITUZIONE

- 1 Cinque Terre
- 2 Aree dell'Appennino Tosco Emiliano
- 3 Val d'Agri
- 4 Sila